



COMUNE DI BOLLATE
(Milano)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2024 - N. XII/3668

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici

RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Milano, ottobre 2025



STUDIO IDROGEOTECNICO S.r.l.
Società di ingegneria

Bastioni di Porta Volta 7 - 20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
e-mail: stid@fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com



COMUNE DI BOLLATE
(Milano)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2024 - N. XII/3668

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici

**RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA**

1. PREMESSA	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO.....	17
3.1. Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua.....	17
3.2. Reticolo idrografico naturale – Torrenti delle Groane.....	18
3.2.1. Torrente Guisa	18
3.2.2. Torrente Nirone.....	19
3.2.3. Torrente Pudiga o Torrente Lombra o Torrente Mussa o Torrente Viamate.....	20
3.2.4. Torrente Garbogera	20
3.3. Reticolo idrografico naturale – Fossi di scolo.....	20
3.4. Reticolo idrografico artificiale e naturaliforme	21
3.4.1. Canale Scolmatore delle piene di Nord-Ovest.....	21
3.4.2. Canali ad uso irriguo – Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	22
3.4.3. Fontanili.....	24
3.5. Confronto con la cartografia catastale.....	28
4. CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO	28
4.1. Reticolo idrografico principale (RIP)	28
4.2. Reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi (RIB)	
30	

4.3.	Reticolo idrografico Minore (RIM)	31
4.4.	Tabella riassuntiva dei percorsi	32
5.	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	36
5.1.	Criteri normativi	36
5.2.	Fascia di rispetto per il reticolo principale	37
5.2.1.	<i>Torrente Guisa, Torrente Nirone, Torrente Pudiga, Torrente Garbogera</i>	<i>37</i>
5.2.2.	<i>Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest</i>	<i>37</i>
5.3.	Fasce di rispetto del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	38
5.4.	Fascia di rispetto per il reticolo minore	40
5.5.	Altre disposizioni normative (PGRA, PAI)	40
6.	NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA	46
	REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	48
	ARTICOLO 1 – Norme generali	49
	ARTICOLO 2 – Definizioni	49
	ARTICOLO 3 – Autorità idraulica	52
	ARTICOLO 4 – Fasce di rispetto	52
	ARTICOLO 5 – Corsi d'acqua lungo i confini comunali	53
	ARTICOLO 6 – Principi di gestione del Demanio Idrico e delle fasce di rispetto	53
	<i>Comma 1: Lavori e atti vietati</i>	<i>54</i>
	<i>Comma 2: Attività consentite soggette a concessione o nulla-osta idraulico</i>	<i>55</i>
	<i>Comma 3: Obblighi dei proprietari frontisti</i>	<i>58</i>
	<i>Comma 4: Interventi relativi ad edifici nelle fasce di rispetto e non inclusi nel demanio idrico fluviale</i>	<i>59</i>
	<i>Comma 5: Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i>	<i>62</i>
	ARTICOLO 7 - Ponti pubblici e privati	62
	ARTICOLO 8 - Provvedimenti autorizzativi	63
	ARTICOLO 9 – Procedure per il rilascio delle concessioni	64
	ARTICOLO 10 – Documentazione	64
	ARTICOLO 11 - Durata delle concessioni	66
	ARTICOLO 12 – Canoni di polizia idraulica	66
	ARTICOLO 13 - Rappresentazione aree del demanio idrico e fasce di rispetto	66
	ARTICOLO 14 – Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale	68
	ARTICOLO 15 – Scarichi in corso d'acqua	68
	ARTICOLO 16 – Opere di derivazione	70
	ARTICOLO 17 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	71

TAVOLE

- Tav. 1 - Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali - scale varie
Tav. 2 - Mappatura degli elementi tecnici utili alla definizione delle fasce di rispetto – scala 1:5.000
Tav. 3 - Individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000

ALLEGATI (SU SUPPORTO INFORMATICO)

- All. 1 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica
All. 2 - Stralcio D.G.R. XII/3668/2024 - Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici

- All. 3 - Regolamento di gestione di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi (D.G.R. X/6037/2016)
- All. 4 - Aggiornamento dello strato vettoriale del Reticolo Idrico Principale (RIP) pubblicato sul Geoportale (RIRU) - D.G.R. XII/3668/2024 – Allegato D1 - Allegato 1 - Scheda segnalazione

Documentazione fotografica: punti di ripresa maggiormente significativi

Asseverazione per la redazione del documento di polizia idraulica - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1. PREMESSA

In adeguamento alla d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 "*Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici*", il presente elaborato costituisce il Documento di Polizia Idraulica, riguardante classificazione del reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Bollate, l'individuazione delle fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato all'*Allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale"* della citata Delibera Regionale.

Il documento risulta pertanto così composto:

- elaborato tecnico (**Relazione Tecnica** con allegate cartografie), illustrante le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, la classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Le cartografie riportano, alla scala dello strumento urbanistico comunale, la totalità del reticolo idrografico (principale RIP, minore RIM, di bonifica RIB e corpi idrici privati), nonché l'individuazione delle fasce di rispetto;
- elaborato normativo (**Regolamento di Polizia Idraulica**) con l'indicazione delle attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- **shapefile** costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore - RIM";
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.

L'approvazione da parte del Comune del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della D.G.R. XII/3668/2024, all'espressione da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del parere tecnico vincolante; la procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica è riportata nel paragrafo 6.1 dell'Allegato D alla D.G.R. XII/3668/2024.

Il DPI deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio (PGT) alla prima occasione utile in sede di variante urbanistica.

Si evidenzia che fino all'approvazione da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale di competenza del Documento di Polizia Idraulica e al recepimento dello stesso mediante apposita variante urbanistica valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, che includono in particolare il divieto di edificazione ad una distanza minima di 10 m dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, sommità della sponda incisa).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi in materia di polizia idraulica sono i seguenti:

- REGIO DECRETO N. 523 DEL 25 LUGLIO 1904
Il decreto è un testo unico che disciplina le opere idrauliche, suddividendole in categorie e stabilendo norme di polizia idraulica
- DELIBERA N. 12028 DEL 25 LUGLIO 1986 – “DETERMINAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1 QUATER LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 DEI CORSI D’ACQUA CLASSIFICATI PUBBLICI, AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 11 DICEMBRE, N. 1775, ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE, PER LA LORO IRRILEVANZA AI FINI PAESAGGISTICI, DAL VINCOLO EX LEGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 IMPOSTO IN FORZA DELL’ART. 1, LETT. C, LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431
- L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1, ART. 114 – “RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN LOMBARDIA. ATTUAZIONE DEL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)”
MODIFICATA DALLA L.R. 24 MARZO 2004 N. 5, ART. 22 – “MODIFICA A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO. COLLEGATO ORDINAMENTALE 2004”
Trasferisce ai comuni le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
- D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868 – “DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL’ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000 – DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA”
Disciplina le modalità di individuazione del reticolo idrografico principale e, per differenza, del reticolo idrografico minore e individua il reticolo di corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla “polizia idraulica” per il reticolo idrico minore, intesa come “attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua”.
- D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950 – “MODIFICA DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002, N. 7/7868 – DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL’ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000. DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA”
Apporta delle modifiche sostanziali alla precedente direttiva, sostituendo integralmente gli allegati A, B e C. In particolare, l’allegato A riporta l’elenco dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi della L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l’attività di “polizia idraulica”.
In particolare, l’allegato B fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l’individuazione del reticolo idrografico minore e per l’effettuazione delle attività di polizia idraulica. Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il

reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

- SENTENZA 23 GIUGNO 2004 N. 91 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA

Dichiara l'illegittimità di tali disposizioni, con parziale annullamento dell'Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua -canali di bonifica- gestiti dai Consorzi di Bonifica), in ragione dell'erroneo presupposto della demanialità di canali ed acquedotti dotati di regolare decreto di concessione di utilizzazione d'acqua.

- D.G.R. 11 FEBBRAIO 2005 N. 7/20552 – "APPROVAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. 7/2003"

Individua il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai quali sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica).

- SENTENZA 27 OTTOBRE 2005 N. 129 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA

Si pronuncia sull'ottemperanza della propria sentenza n. 91/04.

- D.G.R. 30 NOVEMBRE 2005 N. 8/1239 – "ESCLUSIONE DI ALCUNI CANALI DAL RETICOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA, IN OTTEMPERANZA A SENTENZA 91/04 COME DETERMINATA DA SENTENZA 129/05"

Individua l'elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.

- D.G.R. 3 AGOSTO 2007 N. 8943 – "LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA"

Fornisce indicazioni di carattere amministrativo e tecnico agli Enti competenti riguardanti l'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

- D.G.R. 1 OTTOBRE 2008 N. 8/8127 – "MODIFICA DEL RETICOLO PRINCIPALE DETERMINATO CON D.G.R. 7868/2002"

Introduce modifiche nell'Allegato A della direttiva del 2002 – Elenco dei corsi d'acqua principali e stabilisce che i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, sono soggetti alla normativa di Polizia Idraulica, con particolare riferimento al R.D. 523/1904. Il loro utilizzo deve essere regolato da concessione o altro atto amministrativo equivalente. Tali corsi d'acqua classificati pubblici devono essere stralciati dall'Allegato D e dall'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552.

- L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 – "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTA, PESCA E SVILUPPO RURALE

Stabilisce che La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per la gestione del reticolo idrico minore.

- LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 10 – "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE"

Questa legge apporta modifiche e integrazioni a precedenti normative, in particolare alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e alla L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, relative a energia, demanio idrico e concessioni di acque, anche a scopo idroelettrico.

- **REGOLAMENTO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010 N. 3 – “REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 85, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE»”**

Fornisce tutte le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- Esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
- Tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
- Difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

- **D.G.R. 26 OTTOBRE 2010 N. 9/713 – “MODIFICA DELLE D.G.R. NN. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 E 8127/2008, IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI DI POLIZIA IDRAULICA”**

Semplifica e raggruppa le varie disposizioni che hanno modificato la normativa relativa al reticolo idrico, in particolare per ciò che riguarda l’applicazione e l’interpretazione dei canoni. Modifica e sostituisce integralmente l’allegato C alla d.g.r. 7/13950/2003, alcune parti della d.g.r. 8943/2007 e il punto 5 della d.g.r. 8127/2008.

- **D.G.R. 15 dicembre 2010 n. 9/1001 – “RIDEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) E DELLA REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 APRILE 2002 N. 5 ISTITUZIONE DELL’AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO”**

È stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale.

- **D.G.R. 6 APRILE 2011 N. IX/1542 – “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (L.R. 31/2008, ARTICOLO 85)”**

Definisce le regole per l’uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.

- **D.G.R. 22 DICEMBRE 2011 N. IX/2762 – “SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI”**

Aggiorna e razionalizza i contenuti delle deliberazioni precedentemente adottate in materia di polizia idraulica mediante la ridefinizione:

- dell’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
- dei criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- dei canoni regionali di polizia idraulica da applicarsi sia per il reticolo principale che per il reticolo minore;
- dell’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di bonifica;
- delle linee guida di polizia idraulica;
- degli schemi tipo di disciplinari, decreti e convenzioni.

Con questa direttiva vengono sostituite integralmente le precedenti direttive.

- **D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N. IX/4287 – “RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA”**

Tale delibera sostituisce integralmente la precedente d.g.r. n. 2762 del 22 dicembre 2011. Le modifiche riguardano quasi tutti gli allegati che la compongono, in particolare:

- Allegato A - Individuazione del reticolo principale

- Allegato D - Individuazione del reticolo idrico di competenza del Consorzio di bonifica.

I nuovi allegati A e D sono stati modificati per adeguarli agli ambiti amministrativi ed ai nuovi "rapporti" con i Consorzi di bonifica dopo le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli elenchi dell'allegato D negli albi pretori dei Comuni.

- Allegato B - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale. Il nuovo allegato B è stato modificato nelle modalità di presentazione dei reticoli minori in capo ai Comuni, sui contenuti dell'elaborato. Inoltre, è stata eliminata la tabella con le indicazioni per gli shapefile da inoltrare a Regione Lombardia, rimandando i dettagli ad un'area dedicata sul sito web della DG Territorio e Urbanistica.
- Allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica. Nell'allegato C vengono ridotte ulteriormente le tipologie di canone e vengono apportate alcune modifiche, in dettaglio:
 1. accorpamento delle tipologie di canone A e P attraversamenti e parallelismi calcolandoli tutti a misura riducendo le voci a solo due sottocategorie
 2. inserimento di un canone a costo fisso per gli scaricatori di piena pari a 450,00 euro per bocca di scarico
 3. inserimento di un costo fisso di 75,00 euro per i guadi
 4. inserimento di una proporzionalità per le occupazioni di aree demaniali, in modo tale che all'aumentare delle superfici diminuisca il costo unitario a metro quadrato
 5. applicato il canone al 10% alle società del Sistema Regionale
 6. introdotto il nuovo valore del canone minimo pari a 75,00 euro per tutte le tipologie, sia pubbliche che private, e pari a 15,00 euro in caso di suddivisione per multi-titolarità.

Vengono infine inserite alcune note di dettaglio sulle modalità di applicazione dei canoni.

- Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica. Le linee guida sono state rivedute ed aggiornate modificando il tempo di conclusione del procedimento amministrativo a 90 giorni.
- Allegato F – Modulistica.

➤ **D.G.R. 31 OTTOBRE 2013 - N. X/883 – "RETICOLI IDRICI REGIONALI E REVISIONE CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO"**

Tale delibera sostituisce integralmente la precedente d.g.r. n. 4287 del 25 Ottobre 2012. La delibera introduce una nuova procedura online per le presentazioni delle domande di Polizia Idraulica mediante l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche).

Le modifiche riguardano quasi tutti gli allegati che la compongono, in particolare:

- Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale
- Allegato D - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica

I nuovi allegati sono stati perfezionati ed integrati a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi Territoriali regionali, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), e dai Consorzi di bonifica relativamente alla toponomastica.

- Allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica

Vengono inserite le seguenti modifiche ai fini della riduzione di alcune tipologie di canone:

- esenzione dal pagamento dei canoni di attraversamento per le linee tecnologiche di fibra ottica, secondo l'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2012;
- eliminato l'obbligo del pagamento dell'imposta regionale per i ponti e le coperture d'alveo con altezza impalcato inferiore a 10 metri, l'imposta si pagherà in caso i manufatti interessino direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie;
- inserito un tetto all'importo massimo di 1.500,00 euro per il canone di scarico non residenziale;

- inserito un nuovo canone di importo di 0,10 euro al metro quadro, per aree con sistemazione a verde (parchi, giardini, orti, campi sportivi, campi da golf, maneggi, attività ludiche);
- inserita la possibilità per i soggetti titolari di più concessioni di chiedere il pagamento raggruppato dei canoni;
- Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica
 - modificata la parte relativa alla rinuncia della concessione in modo tale che il concessionario possa pagare solo i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia;
 - inserito un paragrafo che obbliga le province a verificare l'esistenza della concessione demaniale prima di dare l'autorizzazione allo scarico e comunque a imporre la trasmissione della copia dell'avvio del procedimento alle autorità idrauliche competenti;
 - eliminazione della richiesta del parere ambientale in quanto l'atto finale per la realizzazione di un'opera è la concessione edilizia e non il nostro decreto di concessione;
 - inserito l'obbligo di presentazione della domanda in modalità online a partire dal 1 gennaio 2014;
 - inserito termine temporale di 90 giorni per la firma del disciplinare a pena del rigetto della domanda;
- Allegato F - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)
 - Modificato nel modello di disciplinare le parti inerenti alla decadenza ed alla rinuncia in modo tale che il concessionario possa pagare solo i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia;
 - si rimanda all'adozione di un provvedimento di Giunta la stipula di convenzioni tra Regione Lombardia e Consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale;
 - inserito uno schema di convenzione per i grandi utenti al fine di semplificare le procedure per il rilascio delle concessioni riguardanti le interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrico principale;

➤ **D.G.R. 31 OTTOBRE 2014 - N. X/2591 – "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"**

Il 31 ottobre 2014, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 2591 che sostituisce la precedente d.g.r. n. 883 del 31 ottobre 2013.

Il provvedimento integra la d.g.r. 1001 del 15 dicembre 2010 relativa al Reticolo Idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po; prosegue nell'attività di semplificazione della materia della Polizia Idraulica e lascia sostanzialmente invariati i canoni.

Il nuovo provvedimento inoltre contempla modifiche a tutti gli allegati che sono stati rinominati per una più logica lettura della materia.

- Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale (Numerazione Invariata)

Nell'allegato a sono state effettuate le modifiche sotto riportate

- Corsi d'acqua aggiunti:
Provincia di Brescia Canale Garza e Scolmatore
Provincia di Mantova Canale Correntino e Vaso Turca e Rio S. Elena
- Corsi d'acqua eliminati:
Provincia di Lodi Roggia Tormo
Provincia di Pavia Cavo Lagozzo
- Sono state inoltre apportate altre modifiche ai tratti di corsi d'acqua presenti e alle numerazioni degli elenchi delle acque pubbliche.

- Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(Nuovo allegato)
 - Il nuovo allegato riporta l'elenco dei corsi d'acqua di competenza di AIPO come da d.g.r. n. 1001/2010 integrato con i corsi d'acqua Seveso e Terrò Certesa.
 - Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica (Ex Allegato D)
 - L'elenco dei corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica è stato modificato e integrato in base agli accordi intercorsi con i consorzi stessi.
 - Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale (Ex Allegato B)
 - Modificata la procedura di presentazione da parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore da effettuarsi mediante il nuovo applicativo RIMWEB. A tale applicativo si accede tramite la piattaforma MULTIPLAN.
 - Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica (Numerazione Invariata)
 - inseriti i termini di pagamento dei ratei mensili in caso di revoca;
 - modificato da 300,00 € a 1.500,00 € l'importo del canone (comprensivo di imposta ove dovuta) oltre il quale è necessario costituire una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti;
 - aggiornati i riferimenti normativi.
 - Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica (Ex Allegato C)
 - modificate le specifiche relative alle modalità di applicazione dell'imposta regionale per le coperture e introdotta una differente applicazione della stessa per i ponti sui grandi fiumi di dimensione superiore a 5.000 mq.;
 - modificate le specifiche sui parametri correttivi per il calcolo del canone per gli scarichi in funzione del rispetto dei parametri del PTUA;
 - eliminata la multi titolarità per l'utilizzo delle rampe e inserita la gratuità sui canoni di rampe e transiti arginali per gli operatori agricoli;
 - modificate le norme per il rilascio di nulla osta a titolo gratuito di taglio piante sugli argini e gli alvei attivi.
 - Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni) (Ex Allegato F)
 - modificato il modello di decreto;
 - modificato il modello di convenzione per inserire le verifiche dell'adeguatezza delle opere da concessionare al regime idraulico delle acque;
 - eliminato il modello per le domanda cartacea, inserite le indicazioni di quanto richiesto dal software SIPIUI per l'inoltro delle domande e l'elenco dei documenti richiesti.
- D.G.R. 3 luglio 2015 - N. X/3792 - "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 31 OTTOBRE 2014 N. X/2591 "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"
Con tale delibera vengono apportate modifiche ed integrazioni a tutti gli allegati della DGR. X/2591/2014
- D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 - N. X/4229 - "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"
Il 28 ottobre 2015 Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 4229 del 23 ottobre 2015 sul riordino dei reticoli idrici e la revisione dei canoni di polizia idraulica.
La nuova delibera sostituisce la precedente d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014 e recepisce

anche le modifiche e integrazioni apportate con la d.g.r. 3792 del 3 luglio 2015.

Con la nuova delibera, Regione Lombardia prosegue nell'attività di semplificazione della polizia idraulica e lascia invariati gli importi delle concessioni.

Il nuovo provvedimento inoltre apporta le seguenti modifiche agli allegati:

▪ **Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale**

Corsi d'acqua trasferiti:

Provincia di Bergamo: Fosso Bergamasco

Provincia di Milano: Roggia Tolentina o Roggia Marzo

▪ **Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po**

L'allegato riporta l'elenco dei corsi d'acqua di competenza dell' AIPO.

Corsi d'acqua Modificati

Estensione delle competenze AIPO a tutto il tratto, considerato principale, del Rio Gambara in provincia di Cremona.

▪ **Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica**

Corsi d'acqua acquisiti dal Reticolo Idrico Principale

C.B. Media Pianura Bergamasca: Fosso Bergamasco;

C.B. Est Ticino Villoresi: Roggia Tolentina o Roggia Marzo oltre ad alcuni corsi d'acqua del reticolo idrico minore.

▪ **Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale**

Integrata la modifica (apportata dalla d.g.r. 3792/2015) della procedura di presentazione da parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore da effettuarsi mediante il nuovo applicativo RIMWEB. A tale applicativo si accede tramite la piattaforma MULTIPLAN.

▪ **Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica**

Modifica della parte relativa alla predisposizione del disciplinare;

Modificata la procedura di trasferimento dei corsi d'acqua da un elenco all'altro.

▪ **Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica**

In tutto l'allegato vengono eliminati i riferimenti all'imposta regionale azzerata ai sensi dell'art. 5 comma 16 della L.R. 5 agosto 2015 n. 22. Ai sensi dello stesso articolo vengono compensati gli importi dei canoni in presenza di occupazione demaniale.

Inoltre:

- è stata modificata la nota generale dell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito perché, a seguito della d.g.r. 3792/2015, il canone per il transito è comprensivo delle rampe sia pedonali che carrabili;
- sono eliminati i canoni T.4 e T.5 relativi alle rampe sia pedonali che carrabili perché ricomprese nell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito;
- è modificata la modalità di calcolo delle opere O.3 - Occupazioni ad uso non agricolo nei casi di presenza di corpo di fabbrica.

▪ **Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)**

modificato il modello di decreto (in vigore dal 1° giugno 2016);

aggiunta il modello di convenzione per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo minore da parte dei comuni e i grandi utenti gestori di linee tecnologiche ed infrastrutturali.

- **D.G.R. 30 NOVEMBRE 2015 - N. X/4439 – "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER ATTIVITA' DA SVOLGERSI SU PARTI DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E PER LA FRUIZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DEL SISTEMA DEI NAVIGLI MILANESI" NONCHE' DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 N. X/4229 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BECCALOSS, SORTE E TERZI)**

- **LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2016, N. 4 - "REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"**

La legge disciplina:

- a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico in Lombardia;
- b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile;
- d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile;
- e) l'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- f) le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo nonché delle strutture e dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo;
- g) le misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzioni idrauliche e ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale;
- h) il riordino delle competenze in materia di navigazione interna;
- i) il riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

- **D.G.R. 19 DICEMBRE 2016 N. X/6037 - "L.R. 31/2008, ARTICOLO 85 - DEMANIO REGIONALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO (MI)"**
- **D.D.G. 22 DICEMBRE 2016 N. 13807 - "AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017 A TITOLO DI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 10"**
- **D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 - N. X/7581 AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 - N. X/4229 E SS.MM.II. «RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA» E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA (ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2016, N. 4, ART. 13, COMMA 4)**

La delibera costituisce aggiornamento alla DGR X/4229/2015. In particolare, vengono aggiornati:

- gli elenchi relativi agli allegati «A - reticolo principale», «B - reticolo di competenza AIPO» e «C - reticolo consortile» a seguito del trasferimento delle competenze tra gli Enti su alcuni corsi d'acqua e/o tratti di essi al fine di una migliore gestione del reticolo idrografico, nonché per motivi di omogeneità e continuità idraulica;
- gli allegati «D - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale» ed «E - Linee guida di polizia idraulica», in attuazione del principio di semplificazione e aggiornamento normativo, nonché per una migliore comprensione degli stessi;
- l'allegato «F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica» a seguito di quanto

previsto all'art 6, comma 5 della Legge regionale 29 giugno 2009 n 10, in relazione all'aggiornamento dell'importo dei canoni di concessione di polizia idraulica al tasso di inflazione programmata per l'anno 2018;

- l'allegato «G - Modelli» sulla base di quanto previsto all'art 13 della Legge Regionale 15 marzo 2016, n 4.

La delibera:

- introduce l'allegato «H - determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale» in attuazione all'art 13, comma 4 della Legge regionale 15 marzo 2016, n 4.
- precisa che il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica sui corsi d'acqua oggetto di convenzione di cui ai punti precedenti rimangono in carico all'Autorità idraulica competente, con l'esclusione dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i quali i provvedimenti concessori restano in capo agli Uffici Territoriali Regionali;
- stabilisce che, nel caso in cui il corso d'acqua interessato dall'interferenza sia stato successivamente trasferito ad altro soggetto competente, i canoni delle concessioni demaniali per le interferenze incluse nelle convenzioni in essere tra Regione Lombardia ed i cosiddetti «Grandi Utenti», ex art 13, comma 2 della legge regionale 15 marzo 2016, n 4, sono introitati dal soggetto competente fatto salvo il mantenimento degli importi dei canoni stabiliti nella convenzione;
- trasferisce la competenza del reticolo idrico relativo alla Cerchia Interna dei Navigli di Milano denominato «ex alveo fossa interna» relativamente ai tratti individuati nella nota prot n 14559 dell'8 novembre 2017 e successive specificazioni, rilasciate dall'Agenzia del Demanio, al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi;
- stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2018, saranno applicati i canoni di cui all'allegato «F» della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2017, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2018 previsto dalla «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017»;
- dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua previsti dal d lgs 112 del 31 marzo 1998 art 89 comma 1 lettera d) sono determinati con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;
- di stabilire che le procedure di sdemanializzazione sono riportate nel d d s n 15946 del 12 dicembre 2017 «Aggiornamento del decreto n. 7644 del 7 agosto 2014 - Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale» conformemente a quanto disposto dalla d g r 25 luglio 2014, n 217.

- D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/698 AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581 IN MERITO AI CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER L'ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 10 (ALLEGATO F) E ALLE LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA (ALLEGATO E)

La delibera costituisce aggiornamento alla d.g.r. X/7581/2017. In particolare, vengono aggiornati:

- l'Allegato E "Linee guida di Polizia Idraulica" per rettificare alcune imprecisioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni di Polizia idraulica per il reticolo di competenza regionale, nonché per una migliore comprensione delle linee guida stesse;
- l'Allegato F "Canoni regionali di concessione di Polizia Idraulica" in accordo alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018" ed in applicazione del tasso di inflazione programmata per l'anno 2019.

- D.G.R. N. XI/4037 DEL 14 DICEMBRE 2020 " RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581, DELLA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/698 E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI".

La delibera introduce:

- l'Allegato 1, relativo all'elenco dei corsi d'acqua oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e C;
- l'aggiornamento, rispetto alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 e d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698, degli allegati:
 - A - Reticolo Idrico Principale
 - B - Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po;
 - C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica;
 - D - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale
 - E - Linee guida di Polizia Idraulica;
 - F - Canoni regionali di Polizia Idraulica;
 - G - Modelli;
 - H Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore;

Stabilisce inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2021, saranno applicati i canoni di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2020, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2021 previsto dalla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020".

- D.G.R. N. XI/5714 del 15 dicembre 2021 "Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici".

La delibera sancisce:

1. l'approvazione dell'allegato 1, relativo all'elenco dei soli corsi d'acqua oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'approvazione degli allegati alla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037, opportunamente aggiornati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - "A - Reticolo Idrico Principale";
 - "B - Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po";
 - "C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica";
 - "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale";
 - "E - Linee guida di Polizia Idraulica";
 - "F - Canoni regionali di Polizia Idraulica";
 - "G - Modelli";
 - "H Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore";
3. che, a partire dal 1° gennaio 2022, saranno applicati i canoni di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a

- quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2021, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2022 previsto dalla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021";
4. che, a partire dal 1° gennaio 2022, sarà adottata la procedura di rilascio e registrazione delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale di cui all'Allegato "E - Linee guida di polizia idraulica";
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
 6. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- D.G.R. N. XII/1615 del 18 dicembre 2023 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici"

La delibera sancisce:

1. di approvare l'Allegato 1, relativo all'elenco dei soli corsi d'acqua oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e C, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
 2. di approvare i seguenti allegati alla d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, opportunamente aggiornati, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:
 - "A - Reticolo Idrico Principale";
 - "B - Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po";
 - "C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica";
 - "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale";
 - "E - Linee guida di Polizia Idraulica";
 - "F - Canoni regionali di Polizia Idraulica";
 - "G - Modelli";
 - "H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore";
 3. di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2024, saranno applicati i canoni di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2023, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2024 previsto dalla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023";
 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
 5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- D.G.R. N. XII/3668 del 16 dicembre 2024 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici"

La delibera sancisce:

1. L'approvazione dei seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del provvedimento:
 - Allegato 1, relativo all'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi, oggetto di stralcio e/o inserimento nell'Allegato C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica;
 - Allegato "A - Individuazione del Reticolo Idrico Principale";

- Allegato "B – Individuazione del Reticolo Idrico di Competenza dell'AIPO";
 - Allegato "C – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica";
 - Allegato "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale";
 - Allegato "D1 - Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati nel documento di polizia idraulica";
 - Allegato "E - Linee guida di polizia idraulica";
 - Allegato "F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica";
 - Allegato "G – Modelli";
 - Allegato "H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale";
6. di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno applicati i canoni di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2024, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2025 previsto dal Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente Atto, con i relativi allegati parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

3.1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'individuazione del reticolo idrografico di Bollate ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali (riportate in Tav. 1), così come indicato dalla d.g.r. XII/3668/2024:
 - cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 – tavoletta: Bollate, F. n. 32 IV;
 - carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 – fogli B6b1, B6a1, B5b5 – voli 2015;
 - mappe catastali informatizzate (formato .shp) messe a disposizione dal Comune di Bollate.Nella Tav. 1 sono stati evidenziati i corpi idrici presenti nelle mappe catastali vigenti;
- acquisizione dei dati vettoriali (shapefile) del reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- consultazione degli studi idrologici-idraulici di documentazione ed in particolare:
 - Autorità di Bacino del F. Po, Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali ed artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro Olona – Torrenti delle Groane – 2003, 2004;
 - Metropolitana Milanese, Area Expo 2015 Viabilità e Sottoservizi - Interventi sul Reticolo Idrico - Relazione descrittiva – 2011;
 - ERSAF 2015, Progetto vie d'acqua – Torrente Guisa. "Riquilificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa nei comuni di Garbagnate e Bollate". Progetto Esecutivo Lotto 1 – 2013;
 - Studio Paoletti Ingegneri Associati, Servizio di aggiornamento analisi idrologico-idrauliche del T. Guisa – maggio 2017;
 - Majone & Partners, Studio idrologico-idraulico del Torrente Guisa per lo stabilimento MA.FRA. S.p.A. in comune di Baranzate – giugno 2017;
 - Autorità di Bacino del F. Po - Regione Lombardia, Variante al PAI - Torrente Seveso da Lucino (Montano Lucino - CO) alla confluenza nella Martesana in Milano – novembre 2017;
 - Provincia di Milano, Indagini idrobiologiche sui corsi d'acqua superficiali.
- esame del Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU) disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
 - verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali;
 - verifica dei percorsi dei canali, individuando le variazioni di posizione rispetto alle cartografie originali e ai dati acquisiti dal Consorzio Villoresi, i tratti non più evidenti e i tratti tominati in relazione a modifiche del tessuto urbano;
 - osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) ed ambientali dei corsi d'acqua;

- individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni fognarie, tombinature, ecc.;
- individuazione dei punti critici e delle opere che necessitano di manutenzione;
- osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;
- documentazione fotografica delle situazioni significative;
- Informazioni sulle modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua acquisite dal Comune di Bollate.

3.2. RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE – TORRENTI DELLE GROANE

3.2.1. Torrente Guisa

Il bacino del Torrente Guisa, collocato nel contesto dell'alta e media pianura terrazzata del settore nord-occidentale della Provincia di Milano, ha forma estremamente allungata con una larghezza media di circa 2 chilometri ed uno sviluppo longitudinale di una ventina di chilometri tra i comuni di Misinto a N e Bollate a S, entro e sul margine occidentale del Parco Regionale delle Groane.

Nell'area compresa tra Misinto e Cogliate il corso d'acqua scorre all'interno di una significativa incisione valliva incassata entro i depositi del pianalto ferrettizzato, delimitata da pressoché continui orli di terrazzo con dislivello di circa 4-6 m. L'ampiezza della valle non supera i 200 m.

Verso valle il torrente attraversa territori caratterizzati da media ed alta urbanizzazione in cui i lineamenti morfologici risultano localmente mascherati o modificati dall'intervento antropico.

Il corso d'acqua assume andamento generalmente rettilineo con alveo attivo debolmente inciso (da 1 a 3 m) che risulta contornato da insediamenti residenziali ed industriali con sviluppo continuo. L'alveo è provvisto, per lunghi tratti, di opere di difesa spondale che, in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, sono costituite da argini di contenimento in cemento in continuità con le recinzioni degli edificati. Nelle zone più esposte ad erosione sono presenti scogliere a blocchi cementati.

Tratti tombinati sono frequenti in Cogliate e Ceriano Laghetto.

A valle di Cesate l'ambito fluviale perde la sua identificazione morfologica naturale inserendosi in un contesto ad elevato impatto antropico. Il corso d'acqua attraversa aree densamente urbanizzate (Garbagnate, Arese, Bollate) appartenenti all'ambito terrazzato intermedio e prive di lineamenti geomorfologici naturali; gli unici elementi morfologici osservabili si riferiscono a depressioni e rilevati connessi ad azioni antropiche di scavo e riporto (es.: rilevati stradali, aree depresse per attività di estrazione di argilla per fornaci, porzioni edificate in rilevato, riporti di inerti).

L'andamento del corso d'acqua mostra marcate evidenze di modificazioni di tipo antropico, desumibili dal confronto tra l'attuale andamento e quanto riportato sulle cartografie catastali. L'alveo è tombinato nei tratti fluviali di Garbagnate Milanese (zona industriale e a valle del C. Villaresi), tra Arese e Bollate (in Loc. Torretta) e a Bollate (in Loc. Ospiate) ed è stato oggetto di deviazioni e rettifiche: esempi in tal senso sono la curva a gomito presente nell'abitato di Garbagnate Milanese, che costituisce un punto idraulicamente critico, e il tratto canalizzato entro alveo e sponde in cemento lungo la

porzione di corso d'acqua ricadente in Bollate e al confine tra Bollate ed Arese, a monte del recapito nel Canale Scolmatore delle piene di Nord-Ovest.

A valle del Canale Scolmatore che riceve le acque del torrente in condizioni di piena, l'asta fluviale, dopo l'attraversamento dell'abitato di Ospiate tramite due tratti tombinati ed uno a cielo aperto canalizzato, scorre in aree a destinazione agricola per un breve tratto a monte della zona industriale; l'alveo in questo tratto è localmente protetto da argini in terra. A valle dell'asta del fontanile Triulza, il torrente Guisa confluisce nel torrente Nirone.

In Tav. 2 del presente studio è stata individuata l'ubicazione della vasca di laminazione di Garbagnate Bollate I lotto, nella porzione ricadente in Bollate. Di seguito sinteticamente si descrivono le caratteristiche (fonte dati: Majone & Partners, Studio idrologico-idraulico del Torrente Guisa per lo stabilimento MA.FRA. S.p.A. in comune di Baranzate – giugno 2017).

L'area di laminazione si estende su una superficie complessiva di circa 11 ha posta in sinistra idraulica dell'attuale corso del Guisa, nel tratto compreso tra l'attraversamento della SP n. 19 e l'attraversamento della SP n. 133. L'area è suddivisa in due comparti a differente frequenza di allagamento, messi in comunicazione da uno sfioratore in massi ciclopici di lunghezza 12 m e posto a quota 166.5 m s.l.m. Il manufatto di regolazione è costituito da una sezione di controllo con luce rettangolare di dimensioni 1.5 x 2.5 metri. Affiancato al manufatto di regolazione è realizzato uno sfioratore di emergenza di lunghezza 42 metri, con sommità posta a quota 167.20 m s.l.m. Il volume di invaso totale è pari a 276'900 m³, come riportato nel certificato di collaudo, redatto ai sensi della Legge Regionale Lombardia 26/2003, dall'Ing. Andrea di Stazio in data 11 luglio 2016.

3.2.2. Torrente Nirone

Il Torrente Nirone ha origine nei boschi di Cesate da numerosi ruscelli che si formano durante i periodi con forti piogge e che il suolo argilloso impermeabile impedisce di disperdersi nel terreno. Non esiste perciò una vera e propria sorgente.

Attraversa il territorio di Bollate in direzione N-S, compreso tra il Canale Secondario Villosesi ad ovest e il Torrente Pudiga ad est. In corrispondenza del centro urbanizzato di Bollate ed Ospiate presenta alcuni tratti tombinati e alcuni tratti ad andamento rettilineo (in particolare dove sono state introdotte modificazioni antropiche).

Il recapito finale è rappresentato dal sistema fognario della città di Milano.

Anche i Torrenti Pudiga (o Lombra) e Garbogera fanno parte del fitto reticolo di drenaggio superficiale che caratterizza l'ambito del pianalto ferrettizzato nell'area delle Groane; tale reticolo si costituisce di corsi d'acqua per lo più paralleli tra loro, con direzione di scorrimento N-S, che raccolgono i deflussi superficiali provenienti da terreni a ridotta permeabilità.

In Tav. 2 del presente studio è stata individuata la vasca di laminazione del T. Nirone, così come riportata nello studio "Autorità di Bacino del F. Po, Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali ed artificiali all'interno dell'ambito

idrografico di pianura Lambro- Olona – Torrente Nirone” – Vasca di laminazione di Bollate - Tav. 1 – Planimetria generale delle opere e corografia.

3.2.3. Torrente Pudiga o Torrente Lombra o Torrente Mussa o Torrente Viamate

Il Torrente Pudiga ha origine immediatamente a monte del territorio comunale di Barlassina, nell'area compresa tra Misinto, Lentate sul Seveso e Cogliate da vari colatori presenti nella piana; a nord di Bollate riceve le acque del T. Cislara ed ha recapito finale nel Fiume Olona.

Il corso d'acqua scorre in direzione N-S in corrispondenza del territorio comunale di Bollate, per una lunghezza di circa 4 Km, con andamento pressoché rettilineo, localmente meandriforme (nel settore settentrionale).

Il tratto a valle dell'incrocio tra il Canale Scolmatore e la linea ferroviaria F.N.M. Varese-Milano è completamente tombinato fino quasi all'altezza della S.P. 46 "Rho-Monza", oltre la quale il corso d'acqua presenta alveo a cielo aperto.

In Tav. 2 del presente studio è stata individuata la vasca di laminazione del T. Pudiga principalmente ricadente in comune di Baranzate, così come riportata nello studio "Autorità di Bacino del F. Po, Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali ed artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro - Olona – Torrente Pudiga" – Vasca di laminazione di Bollate - Tav. 1 – Planimetria generale delle opere e corografia.

3.2.4. Torrente Garbogera

Il Torrente Garbogera, ubicato ad E del T. Pudiga, nasce in comune di Lentate sul Seveso dagli apporti superficiali provenienti dall'area del pianalto e dopo un percorso di circa 22 Km entra nella rete fognaria milanese per defluire nel Cavo Redefossi.

Attraversa il territorio comunale prima in senso N-S, poi segue l'andamento delle strade comunali nel tratto tombinato a partire dalla località C.na Gambiera fino in corrispondenza del Fontanile S. Giacomo al confine con il comune di Novate Milanese, per una lunghezza complessiva di circa 3 km.

3.3. RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE – FOSSI DI SCOLO

La porzione nord-occidentale del territorio comunale di Bollate è interessata dalla presenza di canali e fossi di scolo delle acque provenienti dai pianalti a ferretto delle Groane, denominati "Madonna della Fametta" e "Cascina Prevosta" come i medesimi toponimi. Si tratta di impluvi di larghezza di circa 2 m, talora ben incisi, ad andamento rettilineo e/o sinuoso con origine nel territorio di Garbagnate Milanese e recapito entrambi nel Torrente Nirone. Il corso Madonna della Fametta è interessato da deflusso di acque (foto 34), mentre Cascina della Prevosta (foto 42) risulta interessato da abbondante vegetazione e privo di scorrimento.

Il tracciato denominato "Campi in Su" (foto 33), appartenente al RIM nel precedente studio di individuazione del reticolo, risulta alimentato dal canale terziario Villaresi 1/B

Garbagnate; sulla base delle informazioni ricevute dal Consorzio stesso il canale è da attribuirsi ad una adacquatrice privata, pertanto non assoggettata a normativa di polizia idraulica.

3.4. RETICOLO IDROGRAFICO ARTIFICIALE E NATURALIFORME

3.4.1. Canale Scolmatore delle piene di Nord-Ovest

Il **Canale scolmatore di nord-ovest (CSNO)** è il fulcro del sistema di protezione dell'abitato di Milano e dei Comuni della cintura nord milanese dalle acque di piena provenienti dai corsi d'acqua correnti con direzione nord-sud. L'opera completa, realizzata a partire dalla metà degli anni '50, è stata ultimata, almeno in un primo assetto funzionale, nel luglio del 1980.

Il CSNO ha una lunghezza di circa 34 chilometri e si estende dal torrente Seveso, in località Palazzolo, fino al fiume Ticino.

Il canale presenta tratti pensili e tratti incassati nel terreno (fino a 10 m di profondità sotto il piano campagna). Il fondo del canale è stato realizzato con getto in calcestruzzo dello spessore di 25 cm mentre le sponde sono costituite da terreno compattato e rivestite con lastre di cemento pozzolanico, armate nei giunti.

Il profilo dell'alveo le sezioni sono tipici di un canale artificiale, con ampi tratti a sezione omogenea e pendenza costante intervallati da salti di fondo, tratti tombinati, sifoni, ecc.

Il primo tratto del CSNO, denominato **ramo Seveso**, percorre un tracciato curvilineo da nord verso sud-ovest e si estende dall'opera di presa sul Seveso fino al nodo idraulico di Vighignolo, per una lunghezza complessiva di circa 14 chilometri.

Lungo il suo tracciato, tra Paderno Dugnano e Vighignolo, riceve gli scarichi del torrente Seveso, dei corsi d'acqua delle Groane (torrenti Garbogera, Pudiga, Nirone, Guisa) e del torrente Lura.

Riceve inoltre le acque del fiume Olona, in quanto, in corrispondenza del nodo di Vighignolo, interseca il **ramo Olona**, che scarica parte delle acque del fiume Olona.

CSNO e Ramo Olona confluiscono nel **Deviatore Olona**, che ha origine proprio nel nodo di Vighignolo ed è stato progettato per convogliare nel Lambro Meridionale parte delle portate di piena scolmate dall'Olona e dal CSNO. L'eccesso di portata rispetto alla capacità idraulica del Deviatore Olona prosegue nel CSNO, che in questo tratto riceve anche le acque scolmate dal Naviglio Grande, fino a raggiungere il fiume Ticino.

A seguito dell'estesa urbanizzazione che ha interessato negli ultimi decenni il territorio lombardo, ed in particolare il bacino Lambro-Olona, il sistema di difesa idraulica messo in atto si è mostrato ancora ampiamente insufficiente, con pesanti ricadute sia economiche che sociali (interruzione di servizi essenziali con blocco di strade, disagi alla popolazione, gravi danni ad immobili e attività produttive, ecc.). L'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica della città di Milano sottoscritto nel 1999, poi rinnovato nel 2009 con l'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, prevede il

potenziamento del Canale scolmatore di nord-ovest, ramo Seveso, per ridurre la portata del torrente Seveso in corrispondenza di Milano.

Per migliorare la sicurezza idraulica del territorio, è realizzato nel 2004 il **raddoppio del CSNO** nel tratto tra Palazzolo fino a Senago. Nel 2005 l'Autorità di bacino del Fiume Po stabilisce l'impossibilità di raddoppio anche del tratto rimanente del CSNO; la causa è la diffusa criticità di tutto il sistema idrografico che non consente ad alcun corso d'acqua del territorio di accogliere ulteriori immissioni d'acqua.

Diventa quindi necessario evitare il trasferimento del rischio idraulico nei territori di valle. Per fare ciò è necessario realizzare opere di laminazione delle acque di piena: vengono previsti gli interventi per l'**adeguamento del CSNO** e per la realizzazione di un'area di laminazione delle piene nel comune di Senago, punto in cui termina il raddoppio del CSNO.

Nel dicembre 2007, la Provincia di Milano redige uno Studio di fattibilità, cui fa seguito il progetto di **adeguamento del CSNO**, approvato in versione definitiva nel marzo 2010. Il progetto definitivo è sottoposto ad appalto integrato. Il progetto esecutivo è approvato dalla Provincia di Milano e i lavori sono in corso.

In contemporanea con l'adeguamento del CSNO, è in fase di **adeguamento anche il Deviatore Olona**, con lo scopo di contenere il più possibile le portate che, eccedendo la capacità idraulica del Deviatore stesso, vengono oggi inviate al fiume Ticino.

Il Canale Scolmatore è situato nella porzione nord-occidentale del comune di Bollate, lo attraversa da nordest a sudovest e interseca i Torrenti Garbogera, Pudiga Nirone e Guisa.

3.4.2. Canali ad uso irriguo – Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Il territorio di Bollate è interessato dalla presenza di canali ad uso irriguo facenti capo al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. I dati vettoriali in formato shapefile del reticolo idrico di competenza consortile, interessati dal territorio comunale di Bollate (MI) sono stati acquisiti dal Consorzio Est Ticino Villoresi in data 10.09.2025.

Il Canale Villoresi, costruito a scopo irriguo tra il 1881 ed il 1891, è caratterizzato dalle innumerevoli derivazioni per l'uso irriguo agricolo. Esso deriva le acque dal Fiume Ticino, in località diga del Pan Perduto, nel comune di Somma Lombardo e prosegue fino all'Adda, dove sfocia nei pressi di Cassano d'Adda, in località Groppello. Da lì le sue acque vengono fatte confluire tramite un apposito manufatto, secondo necessità, nell'Adda o nel Naviglio Martesana. Lungo il tragitto il canale incontra diversi corsi d'acqua naturali – Lambro, Olona, Seveso tra i più noti – con i quali può avvenire, se necessario, lo scambio idrico.

Si snoda per 86 km (quasi esclusivamente nella provincia di Milano) attraverso un Comprensorio di 3910 km² di superficie, ripartiti su 435 comuni, entro i confini delle province di Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Varese e della Città metropolitana di Milano.

La rete, che si ramifica dal canale principale come in tanti capillari di un apparato che permette di distribuire l'acqua nelle zone più remote, è formata da 22 canali derivatori, per una lunghezza complessiva di 120 km, e da 270 canali diramatori, che si snodano per più di 800 km. Vi sono poi i canali colatori – oltre 30 km di lunghezza complessiva – che ricevono l'acqua non assorbita dai terreni durante l'irrigazione e/o raccolgono le acque meteoriche. Notevole è poi la portata d'acqua del sistema: il volume idrico complessivo supera infatti, in media, i 500 milioni di m³ l'anno. Recentemente anche nel Villoresi si è riscoperta la navigazione; le acque del canale alimentano altresì 4 impianti idroelettrici in Comune di Monza.

3.4.2.1. Classificazione dei canali

I canali ad uso irriguo presenti nel territorio di Bollate sono classificati in secondari, terziari, in base alle caratteristiche dimensionali e idrauliche. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua.

- **Canali derivatori – II ordine**

I canali di secondo ordine costituiscono i canali di larghezza pari a 2.5 – 3 m, che si dipartono direttamente dal canale adduttore principale ed hanno recapito in canali terziari. I tratti intubati sono presenti in corrispondenza delle zone urbanizzate.

In territorio di Bollate sono presenti il Canale Derivatore Via d'Acqua Expo 2015 e il Derivatore di Garbagnate.

Il Canale Derivatore Via d'Acqua Expo 2015 realizzato per l'alimentazione idrica del sito EXPO 2015 ha come punto di partenza il Canale Adduttore Principale Villoresi in territorio di Garbagnate Milanese e confluisce nel Fiume Olona in comune di Milano. Entra nel comune di Bollate a fianco della linea ferroviaria Milano Saronno Varese e prosegue in direzione NNW-SSE per poi piegare verso NW-SE scorrendo al margine del CSNO.

Il Canale Derivatore di Garbagnate si stacca dal Derivatore Vie d'Acqua poco a monte del CSNO e prosegue in direzione N-S per lo più a cielo aperto.

- **Canali diramatori – III ordine**

Costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, con ampiezza di circa 1.5-2 m ed alveo in terra in alcuni tratti presentano alveo in cemento, in particolare in corrispondenza dei manufatti di derivazione. L'andamento è quasi sempre rettilineo e talora sono bordati da filari di ripa (piantate). I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori.

Con nota del 28.07.2023 Il Consorzio Est Ticino Villoresi attesta la cessata attività del tratto del diramatore 3 Garbagnate in corrispondenza del mappale 51 del foglio 49 e del mappale 216 del foglio 57 in Comune di Bollate; tale tratto non è più ricompreso nel Reticolo Idrico di Bonifica in capo al Consorzio.

Con nota del 26.08.2024 il Consorzio Est Ticino Villoresi esprime parere sulla richiesta di dismissione di un tratto del diramatore 8 Valle Seveso, in corrispondenza del piano di lottizzazione "Ambito di Trasformazione n. 12 Via Cava/Via Battisti" (insediamento di un data center) in variante al Documento di Piano del P.G.T. vigente, e trasferimento di parte della sua sede. Il parere risulta favorevole con prescrizioni.

In Tav. 2 è riportato il tratto in fase di dismissione e il nuovo tratto proposto; la fascia di rispetto riportata in Tav. 3 è stata individuata in corrispondenza del tratto oggetto di spostamento.

3.4.3. Fontanili

Il territorio di Bollate è caratterizzato dalla presenza di numerose evidenze morfologiche riconducibili ai fontanili.

Per **fontanile** si intende uno scavo artificiale del suolo eseguito con l'intento di captare e contenere in un sistema di canali irrigui artificiali le acque di falda, poste in passato a pochi metri di profondità nel sottosuolo. I fontanili sono costituiti da una testa, di forma circolare e di varie dimensioni, con sponde da poco a mediamente acclivi (40°-50°), dalla quale l'acqua che vi risale viene convogliata in un canale principale detto asta, inizialmente della stessa dimensione e profondità della testa, poi via via sempre meno profondo, fino a raggiungere il piano campagna dove si dirama in varie rogge, cavi o canaletti (Figura 3.1 e Figura 3.2).

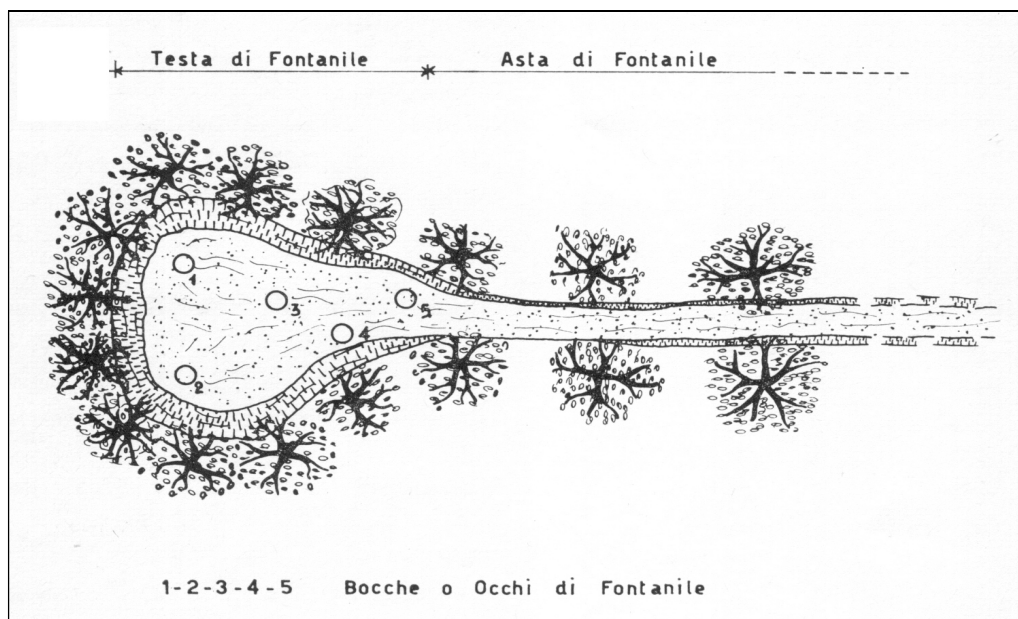


Figura 3.1 - pianta di un fontanile.

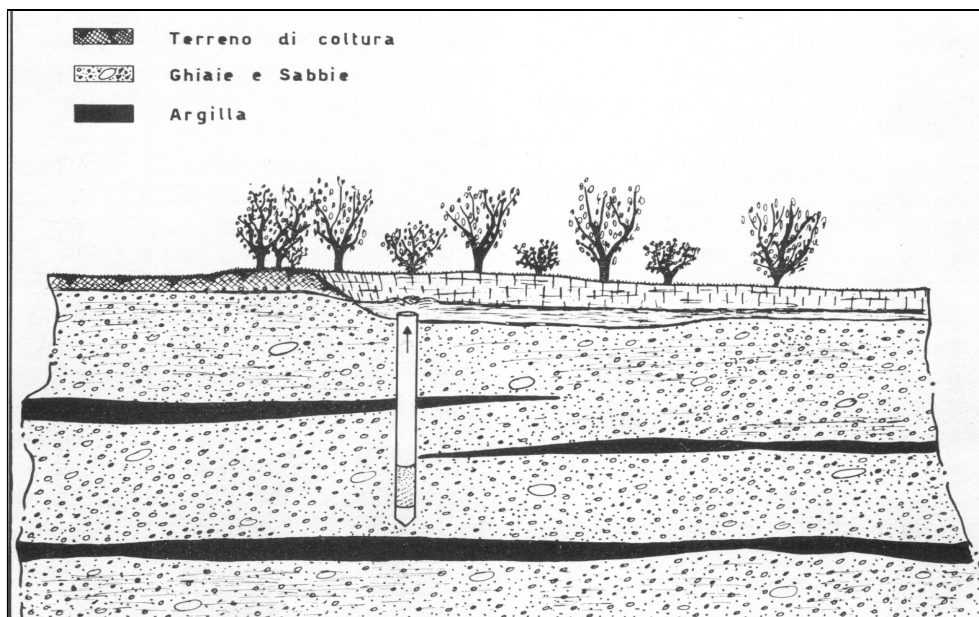


Figura 3.2 - sezione di un fontanile

Sul fondo permeabile della testa emergono acque, in corrispondenza delle quali storicamente sono stati infissi tubi in cemento o in ferro "Bocche o Occhi di fontanile" fino ad una profondità compresa tra i 4-12 m a seconda delle condizioni idrogeologiche locali, per sfruttare il fenomeno della salienza ed aumentare l'afflusso di acque e di conseguenza la portata del fontanile.

L'asta, invece, è la parte del fontanile che si diparte dalla testa e che ha la funzione di incanalare e favorire il deflusso delle acque provenienti da monte.

Di fatto costituisce un canale imbutiforme con sponde da mediamente a molto acclivi ($>50^\circ$) che permette di convogliare le acque della testa verso il sistema di rogge e canali minori (es. marcite), utilizzati per l'irrigazione dei terreni di coltura.

L'interesse dei fontanili è dato non solamente dalla presenza di notevoli quantità d'acqua sorgiva, disponibile per l'irrigazione, ma anche dal fatto che durante tutto l'anno l'acqua mantiene grosso modo la stessa temperatura oscillando tra i $10-14^\circ\text{C}$ con escursioni termiche annuali che superano raramente i 4°C .

La temperatura delle acque di fontanile ha infatti importanza preminente nell'irrigazione. Le acque eccessivamente fredde possono causare danni alle colture, in special modo ai seminati.

L'acqua dei fontanili, comunque, non si limita ad essere usata solamente per questo tipo di coltura, ma in generale presenta caratteristiche chimico-fisiche ottimali per le irrigazioni in genere.

Agli inizi degli anni '60 i fontanili si sono prosciugati a causa dell'abbassamento della falda freatica dovuto da un lato alla progressiva impermeabilizzazione dei suoli (urbanizzazione) e all'abbandono delle pratiche agricole irrigue, dall'altro ai massicci prelievi idrici atti a soddisfare una popolazione residente in continuo aumento e la crescente industrializzazione. La falda, che si trovava 2-3 m sotto il piano campagna, si

è approfondita sino a raggiungere il minimo storico di circa 30 m dal p.c. negli anni '70; successivamente, con un uso più razionale dei consumi e il decentramento di alcune industrie, la falda è risalita, attestandosi comunque molto al di sotto del minimo necessario per alimentare i fontanili.

Tale situazione ha portato al progressivo abbandono delle teste e delle aste dei fontanili, che in alcuni casi sono stati utilizzati come sede di collettori fognari e quindi intubati e disconnessi idraulicamente dai canali irrigui, in altri completamente interrati e successivamente occupati da edifici.

La situazione attuale è caratterizzata dalla presenza di numerose teste relitte, incise di diversi metri rispetto alle piane alluvionali circostanti, da cui si dipartono le aste irrigue, che generalmente risultano interrotte dopo un breve percorso. Tali elementi morfologici rivestono ancora un particolare significato storico e paesaggistico essendo testimonianza di un'antica modalità di utilizzo delle risorse idriche e conservando ancora un notevole pregio naturalistico legato alla presenza di una vegetazione di sponda in alcuni casi ben preservata, caratterizzata in genere dalla presenza di piante ad alto fusto.

Proprio per la loro valenza paesistica in alcuni casi le teste sono alimentate artificialmente dalle acque del Canale Villoresi, così da ricreare ambienti umidi favorevoli alla permanenza di flora e fauna acquatica.

In riferimento allo stato di attività, le teste dei fontanili presenti in Bollate sono ormai prive per tutto l'arco dell'anno di emergenze di falda e le aste risultano asciutte o alimentate solo localmente da scarichi di acque bianche. I fontanili, il cui elenco è riportato nella tabella seguente, costituiscono pertanto un reticolo idrografico relitto; per questo motivo si è ritenuto opportuno **non inserirli nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore.**

DENOMINAZIONE/LOCALITÀ
Cavo Grande o Campo Lungo
Cavo Villa
Fontanile Radice
Cavo Buggerino o Testa Nuova
Cavo Porro o della Triulza
Cavo Litta
Fontanile San Giacomo
Fontanile Terrore
Fontanile Ghisalba
Cavo Mazzenta
Fontanile Fontaniletto
Fontanile Viviani
Testa Vialba
Cavo Maviatti

Tra le teste di fontanile che conservano una certa valenza naturalistica si segnalano:

- Cavo Porro (o F.le della Triulza – foto 29, 26) e Cavo Litta (foto 25): queste due teste, situate entro il Parco delle Groane ed entro l'oasi WWF "Caloggio", sono caratterizzate da una testa della lunghezza di circa 300 m e da un'asta di circa 500 m. La vegetazione di ripa è ben preservata. Dai sopralluoghi effettuati, la testa del cavo Porro e parte dell'alveo (per una lunghezza di circa 450 m dalla testa) si presentano con acqua stagnante, più a valle l'asta risulta asciutta e non sembra confluire nel vicino derivatore di Garbagnate. Anche l'asta del Cavo Litta è priva di deflusso. Rivestono particolare interesse in quanto collocati in una fascia di transizione tra le aree protette del Parco delle Groane ed il centro abitato. Le teste di questi fontanili sono alimentate dal Consorzio Villoresi che in essi immette acque derivate dal Naviglio Villoresi, con finalità paesaggistiche. La testa del fontanile e il primo tratto di asta del Cavo Porro, data la vicinanza con il parco e la penetrazione all'interno del tessuto urbano, potrebbero essere oggetto di valorizzazione paesistica attraverso la pulizia dell'asta e l'immissione nel Derivatore di Garbagnate, o, nel tratto a S di via Repubblica, costituire intervento "strutturale" all'interno del Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico (R.R. 7/2017) per la possibile funzione di volano di acque bianche.
- Cavo Grande (foto 78) e Cavo Villa (foto 73, 76, 77): di questi due fontanili rimane ancora preservata la sola testa, che si sviluppa per una lunghezza indicativa di 300 m. La vegetazione di ripa molto fitta e la presenza di un rilevato stradale sul lato E del cavo Villa rendono difficoltosa la verifica dello stato di conservazione delle aste stesse. E' in progetto un intervento di riqualificazione dei due cavi nel quale è prevista l'alimentazione, attraverso le acque del Villoresi, delle teste stesse, ai fini del recupero di un'area umida;
- Cavo Ruggerino: questo fontanile presenta una testa preservata, ma interessata da folta vegetazione (foto 58), ed un'asta che si sviluppa per diverse centinaia di metri verso S, localmente molto incisa (da 5 a 10 m - foto 54, 56. Nonostante il discreto stato di conservazione dell'asta, il fontanile è in alcuni punti oggetto di scarichi abusivi che avvengono anche in presenza di recinzioni sugli argini stessi.
- Fontanile Terrore: la testa, ubicata nella porzione sud-orientale del territorio comunale, si presenta ben conservata, incisa di circa 2 m, inattiva (foto 53).

Le aste dei fontanili Viviani (foto 12, 13), della Triulza (foto 15, 16, 17, 22), Radice (foto 71) e San Giacomo (foto 71) risultano per lo più obliterate dalla intensa vegetazione.

Nella Tavola 2 è stato riportato il tracciato e la relativa denominazione di tutti i corsi d'acqua insistenti nel territorio di Bollate, come elencati nella Tabella 4.5, e il punto di ripresa fotografica. Nella documentazione fotografica allegata alla presente relazione sono state selezionate le foto di maggiore interesse. Nella fornitura completa dello studio si provvede ad allegare una cartella con l'intera documentazione fotografica.

Ciascun percorso è identificato da differente colorazione a seconda della classificazione (RIP, RIB, RIM – vedi capitolo 4), da denominazione come riportato negli allegati A/B/C della D.G.R. XII/3668/24 per RIP e RIB, nonché da numerazione e denominazione corrente per il RIM.

La tipologia del tratto visibile in carta fa riferimento allo stato del corso d'acqua:

- tratto continuo spesso per i corsi d'acqua attivi a cielo aperto;
- tratteggio per i corsi d'acqua intubati;
- tre punti un tratto per i corsi d'acqua inattivi, dismessi;
- binario per il tratto in fase di dismissione (8 Val Seveso).

3.5. CONFRONTO CON LA CARTOGRAFIA CATASTALE

Sulla base dell'esame della cartografia catastale (strato informativo acque – Tav. 1), del confronto tra essa e l'aerofotogrammetrico comunale (Tav. 2) e dai rilievi sul terreno emerge la presenza di tracciati privi di funzionalità idraulica. Questi corrispondono nella maggior parte dei casi ai fontanili e/o ai tratti terminali di canali irrigui.

4. CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

4.1. RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (RIP)

Il territorio di Bollate è interessato dal reticolo idrografico principale costituito dal **Torrente Guisa, Canale Scolmatore di Nord-Ovest, Torrente Nirone, Torrente Pudiga e Torrente Garbogera**, come evidenziato dall'Allegato A alla d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 *"Individuazione del reticolo idrico principale"*.

Tabella 4.1: estratto dell'Allegato A alla d.g.r. XII/3668/2024 "Individuazione del reticolo idrico principale"

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP:
MI008	Torrente Guisa o Torrente Merlata o Torrente Fugone	ARESE, BARANZATE, BOLLATE , CESATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	Olona	Tutto il corso	16
MI009	Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	BARANZATE, BOLLATE , CESATE, GARBAGNATE MILANESE, MILANO	Guisa	Tutto il corso	17

MI010	Torrente Pudiga o Torrente Lombra o Torrente Mussa o Torrente Viamate	BARANZATE, BOLLATE , MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO	Olona	Tutto il corso	18
MI012	Torrente Garbogera	BOLLATE , MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO	Roggia Castello	Tutto il corso	20
MI032	Canale Scolmatore di Nord Ovest	ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARESE, BAREGGIO, BOLLATE , CISLIANO, CORBETTA, CORNAREDO, PADERNO DUGNANO, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SENAGO, SETTIMO MILANESE	Ticino	Tutto il corso	Non iscritto

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua inclusi nel soprastante elenco è svolto da Regione Lombardia; essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E della d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 (cfr. All. 2 alla presente relazione), fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (riportati nella sottostante tabella), nel quale è indicata, laddove sussiste, l'appartenenza ad uno degli elenchi dei reticoli regionali (allegati A – Reticolo Idrico Principale e C – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica) ovvero al Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni

Per i corsi d'acqua dell'Allegato B, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

Per completezza di informazione circa gli ambiti di competenza di AIPO, sono altresì indicate quelle particolari aree destinate alla laminazione delle piene ovvero oggetto di specifiche convenzioni.

Tabella 4.2: estratto dell'Allegato B alla d.g.r. XII/4668/2024 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po "

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Torrente Guisa o Torrente Merlata o Torrente Fugone	da via Vismara nei Comuni di Arese/Bollate - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI008, MB001
Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	da via Origona in Comune di Bollate - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI009
Torrente Viamate	dalla strada interpoderale a monte della chiusa in Comune di Senago - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI 010
Torrente Garbogera	dalla via Stati Uniti d'America in Comune di Senago - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI012, MB004
Canale Scolmatore di Nord Ovest	dall'incile del fiume Olona in Comune di Rho - MI e dall'incile del torrente Seveso in Comune di Paderno Dugnano - MI, alla confluenza nel fiume Ticino	ALLEGATO A - MI032

In Tav. 2 e 3 sono stati individuati i tracciati dei corsi d'acqua appartenenti al RIP, derivanti sia dall'aerofotogrammetrico comunale, sia da segnalazioni dell'ufficio comunale competente, che da rilievi in sito. Si fa presente che tali tracciati reali si differenziano rispetto a quelli riportati nel RIRU - **Reticolo Idrografico Regionale Unificato** – RIRU scaricabile dal Geoportale di Regione Lombardia. Si è provveduto pertanto a segnalare le proposte di revisione dei tratti idrici, utilizzando la "Scheda di segnalazione" presente in Allegato 1, Allegato D1 della D.G.R. XII/3668/2024 (cfr. All. 4 alla presente relazione), fornendo gli shapefiles relativi.

4.2. RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (RIB)

Il territorio di Bollate è interessato dal reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi costituito dai canali riportati nella seguente tabella, come evidenziato dall'Allegato C alla D.G.R. XII/3668/2024 *"Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica"* e dall'Allegato A - Rete Consortile Elenco dei Canali alla D.G.R. 19 dicembre 2016 n. X/6037 *"L.r. 31/2008, articolo 85 - Demanio regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI)"*.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua della propria rete consortile, assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sul reticolo di competenza, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Consortile di Polizia Idraulica, approvato con D.G.R. 19 dicembre 2016 n. X/6037. I Consorzi stessi determinano inoltre l'importo dei canoni secondo i principi generali stabiliti dalla D.G.R. XII/3668/2024.

Tabella 4.3: estratto dell'Allegato C alla d.g.r. XII/3668/2024 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica – Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi"

Nome corso d'acqua	Tratto competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco acque PP.
1/4 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
1/B GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate, Garbagnate Milanese	irrigua	No
15 VAL SEVESO	Tutto il corso	Bollate (esterno limite comunale), Senago	irrigua	No
16 VAL SEVESO	Tutto il corso	Bollate, Paderno Dugnano, Senago	irrigua	No
17 VAL SEVESO	Tutto il corso	Bollate, Senago	irrigua	No
2 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
2/1 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
2/2 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
2/3 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
2/4 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
2/5 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
3 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
3/2 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate, Arese	irrigua	No
5 GARBAGNATE	Tutto il corso	Bollate	irrigua	No
8 VAL SEVESO	Tutto il corso	Cormano, Bollate, Novate Milanese, Paderno Dugnano	irrigua	No
CANALE DERIVATORE DI GARBAGNATE	Tutto il corso	Baranzate, Bollate, Garbagnate Milanese	irrigua	No
DERIVATORE VIA D'ACQUA EXPO 2015	Tutto il corso	Garbagnate Milanese, Arese, Bollate, Rho, Milano	Promiscua	No

4.3. RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (RIM)

Ai sensi del punto 3 dell'Allegato D alla d.g.r. n. XII/3668/2024, rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali

privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

Il reticolo idrografico minore del territorio di Bollate, sul quale è stata istituita la fascia di rispetto, comprende pertanto i seguenti corsi d'acqua (il numero progressivo è stato mantenuto dal precedente studio del RIM):

Tabella 4.4: - corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore

N. progressivo comunale	Denominazione
16	Madonna della Fametta
17	Cascina Prevosta

4.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PERCORSI

Nella tabella seguente vengono elencati i corsi d'acqua (canali) presenti nel territorio di Bollate, con indicazione delle denominazioni, classificazione (Rip, RIB, RIM, privato), tipologia, caratteristiche salienti/stato di attività (al momento dei sopralluoghi), inizio della derivazione, recapito, Autorità Idraulica.

Tabella 4.5: elenco dei corsi d'acqua insistenti in Bollate

Cod. All.A DGR XII/3668/24	Cod. comune	Denominazione	Classificazione	Tipologia	Caratteristiche/Stato attività	Origine/Inizio derivazione	Recapito/ termine derivazione	Autorità Idraulica
MI008		Torrente Guisa o Torrente Merlata o Torrente Fugone	RIP	naturale	Alveo per lo più rettilineo, presenta tratti tominati	a sud di Cermenate	Recapito finale in Olona (Milano)	Regione Lombardia/ AIPO
MI009		Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	RIP	naturale	Alveo sinuoso, presenta lungo tratto tominato nel centro edificato e verso il confine con Baranzate	boschi di Cesate	Guisa in Baranzate	Regione Lombardia/ AIPO
MI010		Torrente Pudiga o Torrente Lombra o Torrente Mussa o Torrente Viamate	RIP	naturale	Alveo iniziale sinuoso, poi tominato. Folta vegetazione a monte tominatura	Misinto, Lentate sul Seveso e Cogliate	Recapito finale in Olona (Milano)	Regione Lombardia/ AIPO
MI012		Torrente Garbogera	RIP	naturale	Alveo rettilineo a cielo aperto nel tratto iniziale e a monte ingresso A52, tominato nel centro edificato	Lentate sul Seveso	Milano	Regione Lombardia/ AIPO
MI032		Canale Scolmatore di Nord Ovest	RIP	artificiale	Alveo in ca a sezione trapezia, incassato	Paderno Dugnano	Ticino	Regione Lombardia/ AIPO
		Canale Derivatore di Garbagnate	RIB Reticolo Consorzio Est Ticino Villorosi	II ordine	Attivo, asciutto tratto terminale	Adduttore Principale Villorosi	8 Garbagnate a Baranzate	Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villorosi
		Derivatore di Garbagnate (Via		II ordine	attivo	Adduttore Principale Villorosi	Olona (Milano)	

		d'Acqua Nord – Expo 2015)					
		1/4 Garbagnate			Attivo, alveo in terra	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)
		1/B Garbagnate			Attivo, alveo in terra	Adduttore Principale Villorresi	Vasca laminazione T. Guisa
		15 Val Seveso				16 Val Seveso	16 Val Seveso
		16 Val Seveso			Attivo, asciutto, alveo in ca e in terra	Derivatore Val Seveso	campi a monte di Viale Frulli Venezia Giulia
		17 Val Seveso			Attivo, asciutto, alveo in terra	Adduttore Principale Villorresi	Campi a monte Via De Amicis
		2 Garbagnate			Attivo, tratto terminale asciutto	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	Campi a monte Via Pontida
		2/1 Garbagnate		III ordine	Presente solo bocca di derivazione	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	adacquatrice
		2/2 Garbagnate			Presente solo bocca di derivazione	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	
		2/3 Garbagnate			Presente solo bocca di derivazione	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	
		2/4 Garbagnate			Presente solo bocca di derivazione	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo	

CF e P.Iva e Registro Imprese di Milano 09422240961 – Capitale sociale € 30.000 i.v.

						2015)		
		2/5 Garbagnate			Presente solo bocca di derivazione	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)		
		3 Garbagnate			Asciutto, alveo in terra, poca acqua a monte tratto tombinato	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	A valle C.na Fornace Mariani	
		3/2 Garbagnate			Attivo, asciutto	Derivatore di Garbagnate (Via d'Acqua Nord –Expo 2015)	Arese	
		5 Garbagnate			Non osservato	Derivatore di Garbagnate	Tratto intubato all'altezza di Via Madonnina	
		8 Val Seveso			Attivo, alveo in ca e in terra	Derivatore Val Seveso	Novate Milanese	
	16	Madonna della Fametta	RIM	Fosso scolo	Alveo sinuoso a cielo aperto, tratto intubato in corrispondenza santuario	Garbagnate Milanese	Nirone	Comune di Bollate
	17	C.na Prevosta	RIM	Fosso scolo	Alveo rettilineo, asciutto, folta vegetazione	Bollate	Nirone	Comune di Bollate

	Reticolo idrografico Principale
	Reticolo idrografico Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
	Reticolo idrografico Minore

5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

5.1. CRITERI NORMATIVI

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del Reticolo Idrico Minore, il Comune dovrà anche regolamentare l'attività di Polizia Idraulica sullo stesso, con particolare riferimento alle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

La d.g.r. n. XII/3668/2024, al punto 5.1 dell'Allegato D fornisce le indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono essere individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali

L'elaborato tecnico di cui al Documento di Polizia Idraulica deve contenere anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Il Documento di Polizia Idraulica, dopo la sua adozione (presa d'atto), dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale (UTR), affinché possa esprimere parere tecnico vincolante.

Successivamente, ad avvenuta emissione del parere positivo da parte della Regione Lombardia, **il Comune procederà al recepimento del Documento di Polizia Idraulica nella strumentazione urbanistica con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla l.r. 12/2005 e s.m.i..**

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C alla D.G.R. XII/3668/2024 valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

La procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica è dettagliata al punto 6.1 dell'Allegato D alla D.G.R. XII/3668/2024 (cfr. All. 2 alla presente relazione).

Si precisa che, in occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri successivamente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto; l'esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell'individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto (Tav. 3).

In caso di palese difformità tra verifica puntuale dello stato di fatto, posizione riportata nella cartografia allegata alla presente relazione e posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua in esame e, nel caso di reale interferenza, una relazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. IX/2616/2011 finalizzata alla deroga delle fasce di rispetto.

5.2. FASCIA DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

5.2.1. Torrente Guisa, Torrente Nirone, Torrente Pudiga, Torrente Garbogera

L'individuazione della fascia di rispetto per tali corsi d'acqua, riportata in **Tav. 3**, ha tenuto in considerazione l'alveo naturale attivo nella sua attuale configurazione, comprensiva di sponde naturali, argini, presenza di manufatti a difesa delle sponde, aree umide/depresse adiacenti al corso d'acqua.

Essa è stata definita in riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un offset di 10 m rispetto alla sommità del ciglio di sponda (per entrambe le sponde) che delimita l'alveo attivo ed è stata allargata nel caso di presenza di aree interessabili da esondazione e/o divagazione dell'alveo.

Nei tratti tombinati, la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

5.2.2. Canale Scolmatore delle Piene di Nord Ovest

L'individuazione della fascia di rispetto per il Canale Scolmatore di Nord Ovest, riportata in Tav. 3, è stata definita in riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un offset di 10 m rispetto al piede esterno degli argini costituiti dalla strada alzaia che fiancheggia il canale e/o dalla sommità del ciglio del canale.

Nei tratti tombinati, l'offset si considera tracciato a partire dal diametro esterno della condotta per una distanza di 10 m su entrambi i lati del manufatto di tombinatura.

5.3. FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Le fasce di rispetto dei canali di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi risultano determinate dal Consorzio stesso, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

A seguito di modifiche normative, nuove competenze e mutate esigenze consortili, il Consorzio ha proceduto all'aggiornamento del proprio Regolamento Consortile precedentemente approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 6 aprile 2011 n. IX/1542.

Con Delibera CDA n. 180 del 5 dicembre 2016, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Villoresi ha adottato il nuovo Regolamento di gestione della polizia idraulica, successivamente approvato dalla Regione Lombardia con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016.

Il Consorzio Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile.

L'art. 4 del Regolamento di gestione della polizia idraulica, si riferisce alle fasce di rispetto e contiene i seguenti commi:

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.
2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal regolamento consortile e dalla normativa vigente.
3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 m e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 m, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'Allegato B al regolamento.

Per maggiore chiarezza si riporta un estratto (Figura 5.1) dell'Allegato C alla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6037, nel quale vengono illustrate le modalità di calcolo delle fasce di rispetto per i canali del consorzio.

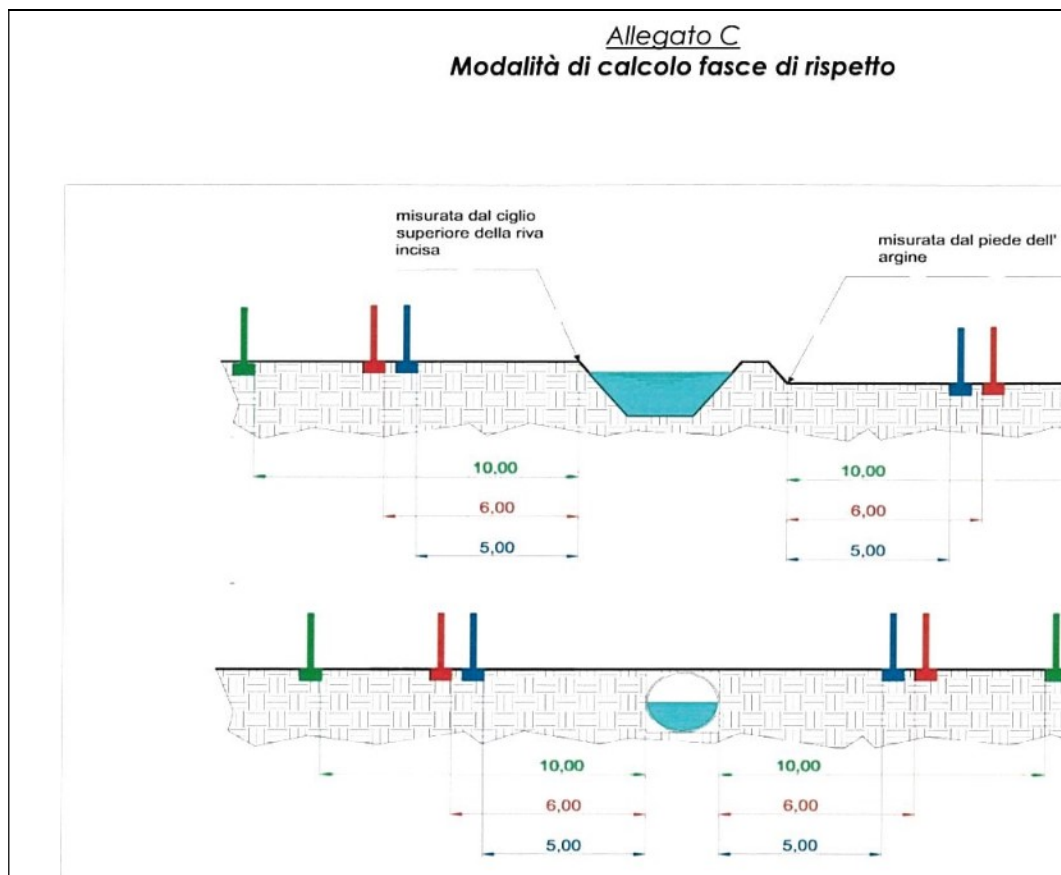


Figura 5.1– Estratto Allegato C per il calcolo delle fasce di rispetto dei canali -Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Pertanto, di seguito viene indicata l'ampiezza della fascia di rispetto applicata nella elaborazione della **Tav. 3**.

- **Canali derivatori – II ordine**

La fascia di rispetto per la rete secondaria (Derivatore di Garbagnate -Via d'Acqua Nord –Expo 2015, Derivatore di Garbagnate) è stata graficamente tracciata considerando una distanza di **6 m** rispetto alla sommità della sponda incisa o ciglio del canale. In corrispondenza dei tratti tominati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

- **Canali diramatori – III ordine**

La fascia di rispetto per la rete terziaria (1/4 Garbagnate, 1/B Garbagnate, 15 Val Seveso, 16 Val Seveso, 17 Val Seveso, 2 Garbagnate, 2/1 Garbagnate, 2/2 Garbagnate, 2/3 Garbagnate, 2/4 Garbagnate, 2/5 Garbagnate, 3 Garbagnate, 3/2 Garbagnate, 5 Garbagnate, 8 Val Seveso) è stata graficamente tracciata considerando una distanza di **5 m** rispetto alla sommità della sponda incisa o ciglio del canale. In corrispondenza dei tratti tominati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

5.4. FASCIA DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE

L'individuazione della fascia di rispetto per il reticolo minore ha tenuto principalmente in considerazione l'aspetto legato alla necessità di garantire azioni di manutenzione idraulica e salvaguardia ambientale rispetto alla componente del rischio di esondazione, che per i fossi di scolo risulta poco rilevante.

Il criterio di identificazione della fascia è consistito nel tracciamento (**Tav. 3**) di un offset (sia per i tratti a cielo aperto che per quelli intubati) pari a 10 m, rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa.

La fascia di rispetto è soggetta alla normativa di polizia idraulica e tutti gli interventi che interferiscono con il corso d'acqua in area demaniale (attraversamenti, scarichi e opere), come specificato nella d.g.r. XII/3668/2024 " *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici*", sono soggetti all'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica.

5.5. ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE (PGRA, PAI)

In Tav. 3 sono state riportate, come previsto dal punto 5.1 della D.G.R. XII/3668/2024 e precedentemente indicato, le aree di allagamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA vigente) e le Fasce Fluviali del Piano Assetto Idrogeologico (PAI).

PGRA

Le aree allagabili del PGRA vigente sono state scaricate in formato vettoriale (shapefile) attraverso il servizio di Download del Geoportale della Regione Lombardia. In particolare, per il Torrente Guisa le aree allagabili si riferiscono alla mappatura di cui al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 261 del 26 settembre 2019 - *Art. 9 della Deliberazione C.I. n. 4/2015 (integrato dall'art. 10 della Deliberazione C.I. n. 5/2016) – Aggiornamento delle "Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni" del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2015) del Distretto idrografico del fiume Po – Modifica delle aree allagabili sul Torrente Guisa*".

La perimetrazione di tali aree visibile in Tav. 3 è stata oggetto di alcune modifiche già parzialmente introdotte nell'ambito della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del Documento di Piano del PGT approvato con delibera Consiglio Comunale 59 del 17.12.2019, come di seguito descritto:

- la mappatura PGRA relativa ad alcuni tratti tombinati urbani dei Torrenti Nirone, Pudiga e Garbogera (cfr. Figura 5.2) è stata oggetto di adeguamenti morfologici locali in funzione del reale assetto idrografico, confermato sia dall'andamento dei tratti demaniali sulla cartografia catastale (vedi fig. 5.3 per il torrente Nirone e il Torrente Pudiga), che da documentazione bibliografica fornita dal Comune di Bollate (documenti relativi ai "Lavori di costruzione della strada di circonvallazione Nord di Bollate e copertura del T. Garbogera – Contabilità finale" interessanti le Via

Volta, Via Petrarca, Via Madonna in Campagna, Via Porra e "Copertura Torrente Pudiga") (cfr. fig. 5.4, 5.5, 5.6).

PAI

Per quanto riguarda il PAI, sono state riportate le nuove fasce fluviali del T. Seveso come derivanti dalla "Variante di Aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po: Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano" (Decreto del Segretario Generale dell'AdBPO n. 484 del 30 dicembre 2020).

In comune di Bollate, la porzione di territorio interessato dalle fasce fluviali PAI del Seveso è ubicato nella porzione centro settentrionale compresa tra il limite comunale e la ferrovia Nord, in corrispondenza dei tratti iniziali del Canale Scolmatore e Torrente Pudiga. Le fasce fluviali A, B e C risultano sovrapposte. La norma alla quale è soggetta tale porzione è la più restrittiva, cioè quella di fascia A.

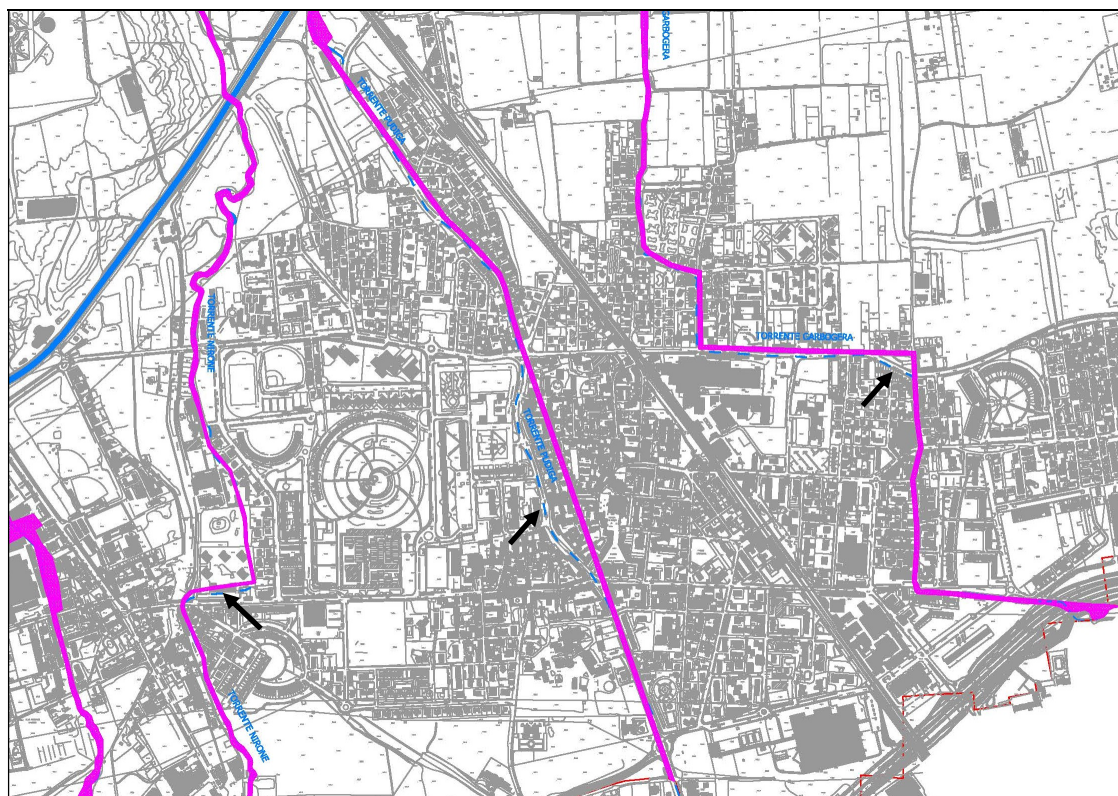


Figura 5.2 - Mappatura PGRA (in magenta) scaricata da Geoportale Regione Lombardia ed andamento dei corsi d'acqua Nirone, Pudiga, Garbogera (in azzurro). Le frecce indicano i tratti in cui sono evidenti gli scostamenti del PGRA rispetto ai tratti tombinati dei corsi d'acqua



Figura 5.3 – Stralcio di cartografia catastale. I poligoni relativi al livello acque confermano gli andamenti tombinati dei corsi d'acqua riportati nella figura precedente per i Torrenti Nirone e Pudiga

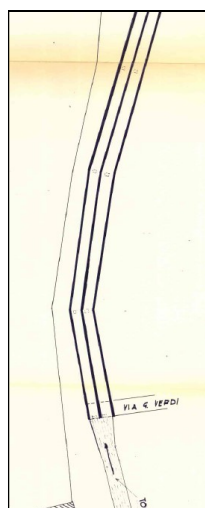
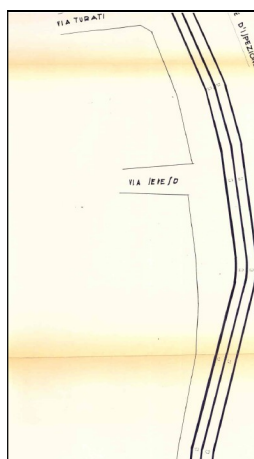
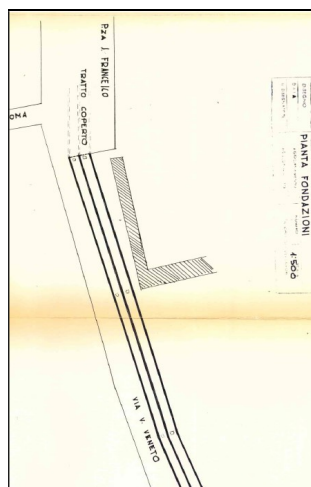


Figura 5.4 – Immagini tratte dal documento "Copertura Torrente Pudiga" – stralcio Piazza Santo Stefano – Via V. Veneto - Via Verdi. Il percorso del Pudiga illustrato in questa figura conferma l'andamento riportato nella figura precedente e in Tavole 2 e 3

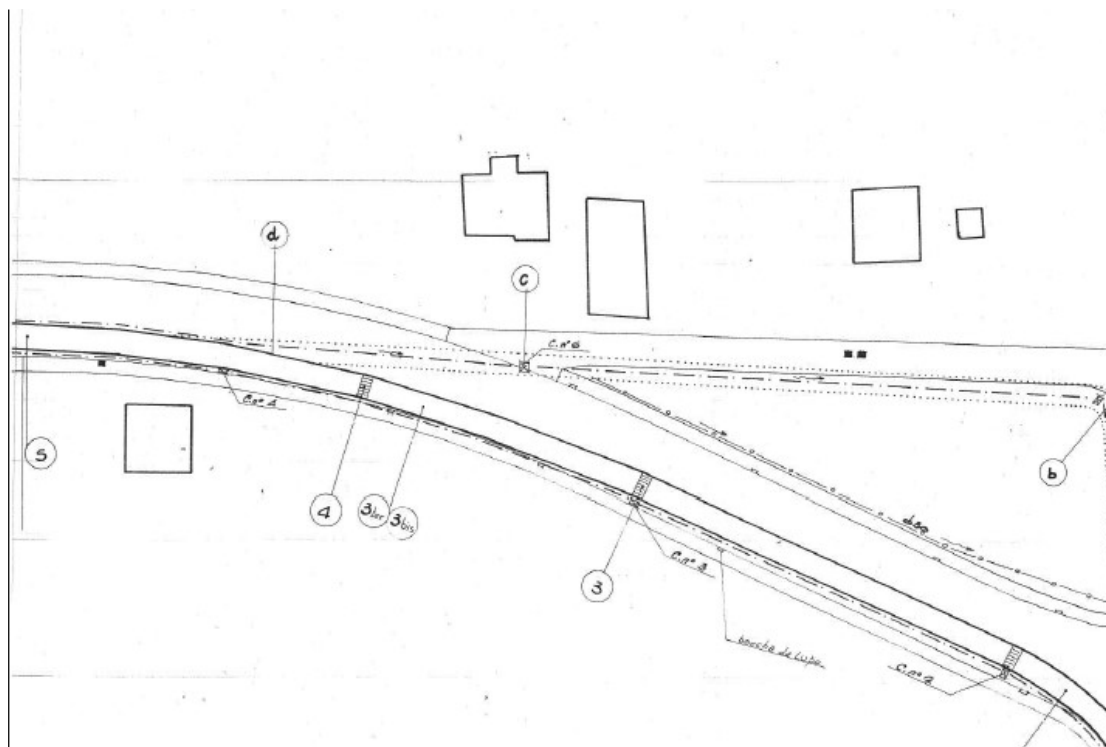


Figura 5.5 – Immagine tratta dal documento "Lavori di costruzione della strada di circonvallazione Nord di Bollate e copertura del T. Garbogera – Contabilità Finale" – stralcio Via Madonna di Campagna. L'andamento del T. Garbogera illustrato in questa figura conferma l'andamento riportato nella figura precedente e in Tavole 2 e 3

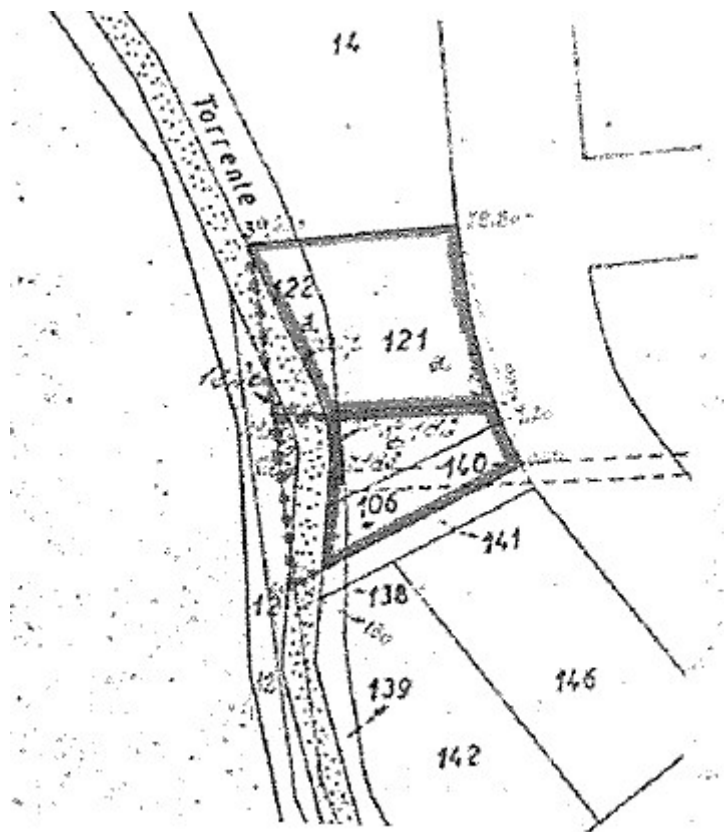


Figura 5.6 - T. Nirone in via Dante nei pressi delle case vicino alla piscina: il tratto del torrente (in tratteggio) è intubato e deviato rispetto al tracciato della cartografia catastale (puntinato). La modifica del tracciato è stata riportata nelle Tavole. 2 e 3

6. NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di "polizia idraulica" riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Come riportato al punto 5.2 dell'Allegato D alla d.g.r. n. XII/3668/2024, l'Amministrazione Comunale deve definire puntualmente le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto individuate nel Documento di Polizia Idraulica.

Il Comune deve, inoltre, esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F "Canoni di Polizia Idraulica" ed E "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della d.g.r. n. XII/3668/2024.

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica per i corsi d'acqua sono le disposizioni date dalla "normativa sovraordinata", ossia:

- D.G.R. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668 " *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici*"
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - " *Testo unico sulle opere idrauliche*";
- Delibera n. 12028 del 25 luglio 1986 " *Determinazione, in applicazione dell'art. 1 quater legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell'art. 1, lett. c, legge 8 agosto 1985, n. 431*"
- Regolamento di gestione della Polizia idraulica del Consorzio Est Ticino Villoresi approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037;
- NTA del PAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 " *Norme in materia ambientale*";
- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 10 Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale;
- l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 " *Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*";
- Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 " *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)*" e ss.mm.ii.;
- Piano di Tutela Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990;
- Norme del Codice Civile.

Un utile riferimento normativo è costituito inoltre dall'Allegato E "*Linee guida di Polizia Idraulica*" alla d.g.r. XII/3668/2024 (riportato in allegato 2 al presente documento), il cui ambito di applicazione è il Demanio Idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

Il "**Regolamento di Polizia Idraulica**" di seguito riportato è mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche del reticolo presente sul territorio comunale di Bollate. In esso sono contenuti tutti gli elementi che consentiranno di regolamentare le attività di polizia idraulica.

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaro Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ARTICOLO 1 – NORME GENERALI

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

L'ottenimento dell'autorizzazione a soli fini idraulici o/e della concessione di occupazione di area demaniale deve essere anteriore all'inizio di ogni tipo di intervento e alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o di altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio.

Il nulla osta idraulico costituisce elemento necessario all'istruzione della pratica edilizia e non è sostitutiva della emissione del Permesso di Costruire e/o di altri atti che autorizzano lo svolgimento dell'attività edilizia.

L'eventuale giudizio di conformità urbanistica delle opere di cui si richiede all'Ente Competente l'autorizzazione e/o concessione ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente regolamento, resta in capo al Servizio Tecnico Comunale competente all'emissione del Permesso di Costruire e/o degli altri atti di autorizzazione alla costruzione.

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G alla d.g.r. XII/3668/2024 riportata in All. 3 al presente documento.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Demanio idrico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *"...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua

Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".*

Polizia idraulica

Attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale:

Atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F alla D.G.R. XII/3668/2024.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico

Provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria

Provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

ARTICOLO 3 – AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica; come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche"*. Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.

L'Autorità Idraulica dei corsi d'acqua insistenti nel territorio di Bollate è riportata in Tabella 4.5.

ARTICOLO 4 – FASCE DI RISPETTO

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale (RIP). In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come principali nell'Allegato A alla D.G.R. n. XII/3668/2024 e nella Tabella 4.5 della presente Relazione Tecnica (T. Guisa, Nirone, Pudiga, Garbogera, CSNO). La fascia di rispetto per tali corsi d'acqua è identificata ad una distanza di 10 m dalla sommità della sponda incisa che delimita l'alveo attivo. Nei tratti tominati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto.

Fascia di rispetto del reticolo idrico Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (RIB). In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti rispettivamente alla rete secondaria e terziaria consortile, così come individuato nell'Allegato C alla d.g.r. n. XII/3668/2024, nell'Allegato 1 alla D.G.R. X/6037 del 19 dicembre 2016 e nella Tabella 4.5 della presente relazione.

Ai sensi Regolamento di gestione della Polizia idraulica del Consorzio Est Ticino Villoresi approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037, le fasce di rispetto sono state così individuate:

- rete secondaria: 6 m dalla sommità della sponda incisa o ciglio del canale ciglio del canale;
- rete terziaria: 5 m dalla sommità della sponda incisa o ciglio del canale ciglio del canale.

Il Regolamento di gestione della Polizia Idraulica dei canali del Consorzio Est Ticino Villoresi è riportato in Allegato 1 alla DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 (vedi allegato 3 alla presente relazione).

Fascia di rispetto del reticolo idrico minore. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come minori indicati nella Tabella 4.5 della presente Relazione Tecnica. Le fasce di rispetto per i corsi d'acqua costituenti reticolo minore (sia per i tratti a cielo aperto che per i tratti intubati) sono identificate alla distanza di 10 m rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa.

Per la definizione delle fasce, in loco dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri precedentemente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto, che risulta prevalente rispetto a quanto indicato graficamente in Tav. 3.

ARTICOLO 5 – CORSI D'ACQUA LUNGO I CONFINI COMUNALI

Nel caso in cui un corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico minore scorra al confine tra due o più comuni è necessario che tra di essi venga stipulato un accordo per l'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni, manutenzione), definendo il gestore e le procedure a cui fare riferimento.

ARTICOLO 6 – PRINCIPI DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO

Di seguito si riportano i principi di gestione del demanio idrico e delle fasce di rispetto con specifici richiami all'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e alla Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"* - **CAPO III – Polizia idraulica"**

Comma 1: Lavori e atti vietati

- nuove edificazioni fuori terra che costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque limitandone la portata;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con finalità di miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua o di posa, al di fuori dell'alveo fluviale, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terreno saranno ammessi limitatamente alla sola durata del cantiere, intendendo così l'obbligo di ripristino delle quote altimetriche originarie al termine dei lavori;
- occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento/miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, che possa provocare ingombro totale o parziale dei canali/corsi d'acqua, purché non funzionali agli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica dell'alveo;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue quali pannelli prefabbricati in calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre/ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento e in contrasto con la normativa sovraordinata, salvo gli interventi espressamente autorizzati aventi finalità di miglioramento complessivo dell'assetto idraulico;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopra terra ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali e/o gli interventi di manutenzione straordinaria degli stessi;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 4 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali che ne riducano la sezione o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso;
- la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti / coltivazioni che si inoltrino dentro gli alvei, sul piano e sulle scarpe degli argini, sulle alluvioni delle sponde e

sulle isole dei corsi d'acqua, tanto da restringerne la sezione normale e necessaria al deflusso delle acque;

- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento per una distanza di orizzontale non minore di 10 m dal limite definito dalle acque di piena ordinaria. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- pascolo e stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze.
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 10 m dal piede esterno degli argini;
- qualunque opera o fatto che possa alterare l'assetto morfologico, idraulico, ambientale dell'ambito fluviale, lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti e le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati.

Comma 2: Attività consentite soggette a concessione o nulla-osta idraulico

Le attività consentite all'interno della fascia di rispetto sono soggette a:

- o **concessione con occupazione fisica di area demaniale**, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'Allegato F alla D.G.R. XII/3668/2024;
- o **concessione senza occupazione fisica di area demaniale**, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del canone demaniale.
- o **nulla-osta idraulico**. E' il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.
Il nulla-osta idraulico viene rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

I provvedimenti autorizzativi, descritti in dettaglio nel successivo Art. 7, sono rilasciati dall'Autorità Idraulica competente per le attività di polizia idraulica, come indicata nelle tabelle riassuntive del reticolo idrografico (Tabella 4.5 della presente relazione tecnica).

Le attività consentite sono:

- realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- realizzazione di opere di protezione delle sponde, ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente, a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:
 1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
 2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.
- opere di regimazione e difesa idraulica;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramaglie trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o paralizzante il regolare deflusso delle acque;
- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramaglie per l'alleggerimento della copertura vegetale al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;

- manutenzione delle canne infisse nel fontanile al fine di evitarne l'intasamento;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 10 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua principali, di almeno 2 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i corsi d'acqua costituenti reticolo idrografico minore;
- interventi di manutenzione delle sponde e dei versanti direttamente correlati agli alvei, di ripristino di protezioni spondali deteriorate e di manufatti accessori (bocche di derivazione, paratoie mobili), al fine del mantenimento della funzionalità idraulica;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, anche con formazione di percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, attrezzati comunque in modo tale da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con modalità tali da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, gasdotti, fognature, acquedotti, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque ovvero:
 - non restringano la sezione d'alveo mediante spalle e rilevati;
 - non abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - non comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Tali interventi, interessanti il reticolo principale, dovranno essere comunque corredati da uno studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 200 anni² e franco minimo di 1 m sul livello di massima piena, secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori ai 6 m), le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno <100 anni. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante. Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica;

- nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e

² Tempo di ritorno della piena di riferimento utilizzato per il tracciamento della fascia fluviale B nel caso del F. Lambro (secondo la direttiva "Piena di progetto" dell'Autorità di Bacino del F. Po).

variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
 - gli effetti del rigurgito a monte;
 - compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.
- posa, al di fuori degli alvei fluviali e comunque senza riduzione della sezione di deflusso delle acque e garantendo la sicurezza d'esercizio, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili;
 - realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
 - opere per lo scarico in alveo, realizzate nel rispetto della vigente normativa, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate (cfr. articolo 15);
 - manufatti di derivazione di acque superficiali (cfr. articolo 16);
 - realizzazione e ogni modifica di ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità idraulica competente;
 - realizzazione e ogni modifica di chiaviche;
 - la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
 - la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.

Comma 3: Obblighi dei proprietari frontisti³

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *"Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo"*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi"*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

³ Proprietari di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 4/2016 e nelle *"Linee Guida di Polizia Idraulica allegato E - DGR XII 3668 del 16.12.2024"*.

Comma 4: Interventi relativi ad edifici nelle fasce di rispetto e non inclusi nel demanio idrico fluviale

La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*, in particolare il *"CAPO III – Polizia idraulica"* agli articoli:

- 10 – Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua;
- 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904;
- 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali;
- 13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale;

norma gli interventi di nuova costruzione e le opere e occupazioni esistenti.

Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (Art. 10 LR 4/2016)

1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.

2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.

3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').

4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive di quanto previsto dal presente articolo.

Interventi sugli edifici esistenti

Gli interventi (ad esclusione di quelli inerenti l'ordinaria manutenzione) sugli edifici esistenti (realizzati prima del 1904, ovvero muniti di regolare concessione edilizia/nulla osta idraulico di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile/STER), ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto e non incluse nel demanio idrico fluviale, sono soggetti all'obbligatorio e vincolante Parere sulla verifica di compatibilità idraulica e all'eventuale autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica.

La verifica idraulica di compatibilità deve essere redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005 ed asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per gli edifici esistenti valgono i seguenti disposti, se non in contrasto con le Nda del PAI per le fasce fluviali e in conformità all'art. 11 della L.R. 4/2016:

1. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere ed occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica

di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione;

2. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo⁴, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
3. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
4. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
5. per gli edifici esistenti, parzialmente o totalmente ricadenti nelle fasce di rispetto, gli interventi riconducibili al caso della ristrutturazione edilizia, comportanti parziale

⁴ Insieme delle sistemazioni e trasformazioni di edifici o insediamenti che comportino la sosta o la permanenza di persone, utenti o addetti in siti ove attualmente non sia prevista, determinando un aumento del grado di rischio per la pubblica e privata incolumità.

o totale demolizione, sono consentiti a condizione che volumi e superfici interferenti con la fascia di rispetto siano demoliti e/o ricollocati all'esterno di tale limite;

6. Quanto sopra (punto 5) è ammesso laddove l'intervento possa avvenire in condizioni di rischio idraulico accettabile o nel caso in cui la conformazione del nuovo edificio sia tale da rendere le condizioni di rischio locale accettabili e in ogni caso solo al seguito di presentazione di specifica relazione idraulica;
7. sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali (Art. 12 LR 4/2016)

È vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione. (*omissis*)

Per la promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale si rimanda all'Art. 13 LR 4/2016.

Comma 5: Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

ARTICOLO 7 - PONTI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle **"Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018), di cui al D.M. 17 gennaio 2018**, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

Le prescrizioni valgono per ponti di nuova realizzazione che devono essere adeguati e compatibili. I ponti esistenti vanno valutati caso per caso.

Rinnovi e Regolarizzazioni

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione - Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione - Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Concessione di Polizia Idraulica

Attività di rilascio delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico ai soggetti che ne fanno richiesta.

L'utilizzo di queste aree del demanio idrico può essere di varia natura: attraversamenti, coperture, scarichi in corso d'acqua, transiti su argini o alzaie, occupazioni di aree per uso agricolo o forestale, od usi diversi.

L'Autorità Idraulica competente ha l'obbligo di rilasciare la concessione per un'opera o attività richiesta purché questa sia compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con le norme in materia paesaggistica.

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (Allegato F alla D.G.R. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 alla presente relazione). Gli obblighi del concessionario sono indicati in Allegato E alla D.G.R. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 alla presente relazione).

Nulla osta idraulico

Attività di rilascio del nulla osta per l'uso delle aree del demanio idrico ai soggetti che ne fanno richiesta.

Viene rilasciato per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.), nonché per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.

L'Autorità Idraulica competente ha l'obbligo di rilasciare il nulla osta per un'opera o attività da realizzarsi nella fascia di rispetto di 10,00 metri dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla osta non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

ARTICOLO 9 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Per le opere ammesse (cfr. art. 6 comma 2, art. 7) previa concessione o nulla-osta idraulico, l'Amministrazione Comunale, Autorità Idraulica competente per il reticolo idrico minore, dovrà garantire il rispetto delle disposizioni specificate nel Titolo III dell'Allegato E alla d.g.r. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 alla presente relazione).

Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione per le attività di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, è la seguente:

- 1) *Domanda* (in bollo solo per i privati);
- 2) *Relazione tecnica*. Deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in particolare:

- luogo, foglio mappa e mappale, coordinate Gauss Boaga/UTM, quota sul livello medio del mare;
- motivazioni della realizzazione dell'opera;
- descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera;
- parametri per il calcolo della superficie demaniale richiesta, nel caso di occupazione di area demaniale;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrogeologico-idraulico del corso d'acqua, verifiche idrauliche di portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno in genere di 100 anni e calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative. In situazioni di non criticità per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il Piano del Governo del Territorio;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

3) Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa catastale originale con sovrapposizione delle opere in progetto ed esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate;
- corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con evidenziati la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento e il tratto interessato dalle opere;
- rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, dell'esatto stato dei luoghi nell'intorno dell'area di intervento;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso);
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- estratto dell'azonamento del PGT del comune.

4) Altri eventuali allegati:

- pareri o autorizzazioni dei Consorzi irrigui e di bonifica (ove presenti);
- convenzione tra proprietario e richiedente;
- autorizzazione a fini paesaggistici qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- atto di autorizzazione allo scarico, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, qualora prescritto dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque.

Nel caso di **reticolo principale**, l'elenco dei dati e dei documenti necessari alla presentazione della domanda di polizia idraulica è indicato in coda all'Allegato G alla D.G.R. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 al presente documento).

ARTICOLO 11 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso

ARTICOLO 12 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni da applicarsi alle opere soggette a concessione demaniale sono definiti nell'allegato F alla D.G.R. XII/3668/2024 riportata in All. 2 al presente documento. Gli obblighi del concessionario sono indicati nel Titolo II dell'Allegato E alla D.G.R. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 alla presente relazione).

I canoni regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

- attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali;
- coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- scarichi;
- transiti arginali, rampe di collegamento e guadi;
- occupazione di aree demaniali;
- opere/attività soggette a nulla osta idraulico (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo).

Le specifiche note allegate a ciascuna macrocategoria e le note generali, indicano i casi in cui il canone è ridotto del 50%, è raddoppiato per occupazione di area demaniale o è da calcolare in maniera diversa.

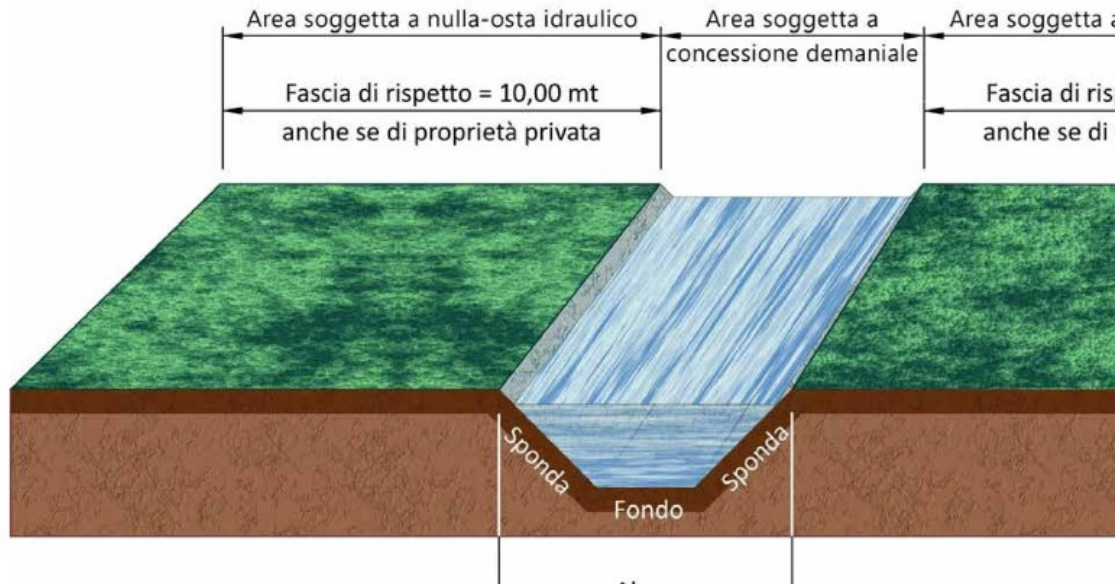
Inoltre, l'Allegato H alla D.G.R. XII/3668/2024 (riportata in All. 2 al presente documento), riporta la "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4) ".

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO

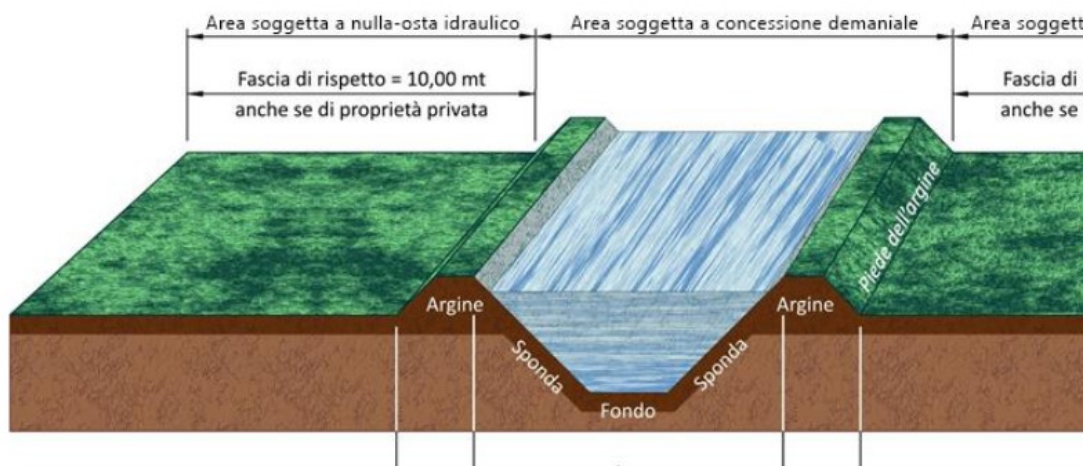
Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo, rappresentativi dei corsi d'acqua di Bollate, raffiguranti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 m),

all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività (fonte dati: Regione Lombardia).

Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaia.



ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione

ARTICOLO 15 – SCARICHI IN CORSO D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

Si deve rispettare quanto disposto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", così come modificato dal "Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3 - Disposizioni sull'applicazione dei principi

dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")"

In riferimento al territorio di Bollate l'art. 8, comma 1 del R.R. 7/2017 e ss.mm.ii. "Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei recettori" segnala che:

- *Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro il seguente valore massimo ammissibile (U_{lim}):*
 - *10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (ricadendo il comune di Bollate in area A ad alta criticità idraulica).*

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Città Metropolitana di Milano. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.Lgs 152/2006 e del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis) e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" e rispettare, in particolare, i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006 e s.m.i., tenuto conto anche delle limitazioni del R.R. 7/2017 e ss.mm.ii..

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono, inoltre, tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti

tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*, "CAPO III – Polizia idraulica", all'art. 14 *"Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica"* prevede che:

- comma 1 - i soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione;
- comma 2 - per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2016 che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte, non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009;
- comma 3 - Gli scarichi di cui al precedente comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

ARTICOLO 16 – OPERE DI DERIVAZIONE

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933, così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*.

**ARTICOLO 17 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la
diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con
apposita Ordinanza Sindacale.

I tecnici Incaricati

Dott. Geol. Efrem Ghezzi

Dott. Geol. Pietro Breviglieri

